Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 125° — Numero 332

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Lunedì, 3 dicembre 1984 SI PUBBLICA NEL POMERIGGIO DI TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 65101
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

SOMMARIO

CONCORSI ED ESAMI

REGIONI

Regione Emilia-Romagna

Regione Marche

SUPPLEMENTI STRAORDINARI

SUPPLEMENTI ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 332 DEL 3 DICEMBRE 1984:

Supplemento n. 1:

Ministero delle finanze: Tariffe di reddito dominicale, di reddito agrario e deduzioni fuori tariffa per i comuni della provincia di Venezia.

(2095)

Supplemento n. 2:

Ministero delle finanze: Tariffe di reddito dominicale, di reddito agrario e deduzioni fuori tariffa per i comuni della provincia di Rovigo.

(2094)

PARLAMENTO NAZIONALE

CAMERA DEI DEPUTATI

Convocazione del Parlamento

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica sono convocati, in sesta seduta comune, giovedì 24 gennaio 1985, alle ore 10, con il seguente

Ordine del giorno:

1. — Comunicazioni del Presidente sulla scadenza del termine di cui all'articolo 4, terzo comma, della legge 10 maggio 1978, n. 170, per il procedimento instaurato davanti alla Commissione parlamentare per i procedimenti d'accusa n. 299/VIII (atti relativi al contratto ENI-Petromin).

(6455)

LEGGI E DECRETI

LEGGE 29 novembre 1984, n. **798**.

Nuovi interventi per la salvaguardia di Venezia.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

E' autorizzata, nel triennio 1984-1986, l'attuazione di interventi finalizzati alla salvaguardia di Venezia ed al suo recupero architettonico, urbanistico, ambientale ed economico per un onere complessivo di 600 miliardi, ripartito in ragione di lire 200 miliardi per ciascuno degli esercizi finanziari 1984, 1985 e 1986.

Art. 2.

Lo stanziamento di cui all'articolo 1 è così ripartito:

a) lire 341 miliardi e 500 milioni per interventi di competenza dello Stato;

b) lire 80 miliardi per interventi di competenza della regione Veneto;

c) lire 145 miliardi per interventi di competenza dei comuni di Venezia e Chioggia;

d) lire 21 miliardi per la concessione di un contributo straordinario al Provveditorato al porto di Venezia;

e) lire 10 miliardi per la conversione produttiva di aziende attualmente esistenti nelle zone industriali;

f) lire 2 miliardi per la copertura finanziaria della minore entrata di cui all'articolo 8, secondo comma;

g) lire 500 milioni per il Ministero per i beni culturali ed ambientali.

Art. 3.

La somma di cui alla lettera *a*) dell'articolo 2, destinata ad interventi di competenza dello Stato, è così utilizzata:

a) lire 238 miliardi, di cui lire 86 miliardi nell'esercizio 1984, lire 63 miliardi nell'esercizio 1985 e lire 89 miliardi nell'esercizio 1986, per studi, progettazioni, sperimentazioni ed opere volte al riequilibrio idrogeologico della laguna, all'arresto e all'inversione del processo di degrado del bacino lagunare e all'eliminazione delle cause che lo hanno provocato, all'attenuazione dei livelli delle maree in laguna, alla difesa, con interventi localizzati, delle « insulae » dei centri storici e a porre al riparo gli insediamenti urbani lagunari dalle « acque alte » eccezionali, anche mediante interventi alle bocche di porto con sbarramenti manovrabili per la regolazione delle maree, nel rispetto delle caratteristiche di sperimentalità, reversibilità e gradualità contenute nel voto del Consiglio superiore dei lavori pubblici n. 201 del 1982;

b) lire 3 miliardi e 500 milioni, di cui lire 1 miliardo e 500 milioni nell'esercizio 1984, lire 1 miliardo nell'esercizio 1985 e lire 1 miliardo nell'esercizio 1986, per la ristrutturazione e l'acquisto di attrezzature occorrenti per il servizio vigilanza ed antinquinamento di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 20 settembre 1973, n. 1186, nonché per le spese relative al personale di cui all'articolo 7, valutate in lire 330 milioni in ciascun anno;

c) lire 20 miliardi, di cui lire 9 miliardi nell'esercizio 1984, lire 7 miliardi nell'esercizio 1985 e lire 4 miliardi nell'esercizio 1986, per marginamenti lagunari;

d) lire 7 miliardi e 500 milioni, di cui lire 2 miliardi e 500 milioni nell'esercizio 1984, lire 2 miliardi e 500 milioni nell'esercizio 1985 e lire 2 miliardi e 500 milioni nell'esercizio 1986, per opere portuali marittime a difesa del litorale;

e) lire 20 miliardi, di cui lire 7 miliardi nell'esercizio 1984, lire 8 miliardi nell'esercizio 1985 e lire 5 miliardi nell'esercizio 1986, per il restauro di edifici demaniali e di quelli di carattere storico ed artistico destinati all'uso pubblico;

f) lire 16 miliardi e 500 milioni, di cui lire 6 miliardi nell'esercizio 1984, lire 8 miliardi e 500 milioni nell'esercizio 1985 e lire 2 miliardi nell'esercizio 1986, per il recupero del complesso edilizio dell'Arsenale;

g) lire 13 miliardi, di cui lire 5 miliardi nell'esercizio 1984, lire 4 miliardi nell'esercizio 1985 e lire 4 miliardi nell'esercizio 1986, per l'esecuzione di opere di consolidamento e di sistemazione di ponti, canali e di fondamenta su canali;

h) lire 9 miliardi, di cui lire 3 miliardi nell'esercizio 1984, lire 3 miliardi nell'esercizio 1985 e lire 3 miliardi nell'esercizio 1986, per la sistemazione dei corsi d'acqua naturali ed artificiali rilevanti ai fini della salvaguardia di Venezia e della laguna;

i) lire 2 miliardi, di cui lire 1 miliardo nell'esercizio 1984 e lire 1 miliardo nell'esercizio 1985, per il restauro e la conservazione del patrimonio artistico mobiliare pubblico;

l) lire 7 miliardi, di cui lire 3 miliardi nell'esercizio 1984, lire 2 miliardi nell'esercizio 1985 e lire 2 miliardi nell'esercizio 1986, per studi e progettazioni relativi alle opere di competenza dello Stato per l'aggiornamento degli studi sulla laguna, con particolare riferimento ad uno studio di fattibilità delle opere necessarie ad evitare il trasporto nella laguna di petroli e derivati, a ripristinare i livelli di profondità dei canali di transito nei termini previsti dalla legge 16 aprile 1973, n. 171, e compatibili col traffico mercantile, nonché all'apertura delle valli da pesca;

m) lire 5 miliardi, di cui lire 2 miliardi nell'esercizio 1984, lire 1 miliardo nell'esercizio 1985 e lire 2 miliardi nell'esercizio 1986, per interventi di edilizia universitaria per l'Istituto universitario di architettura di Venezia.

Gli interventi di cui al precedente comma sono esentati dalla disciplina prevista dagli articoli 6 e 12 della legge 16 aprile 1973, n. 171, nonché dalle conseguenti disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 20 settembre 1973, n. 791.

Il Ministero dei lavori pubblici è autorizzato a procedere mediante ricorso ad una concessione da accordarsi in forma unitaria a trattativa privata, anche in deroga alle disposizioni vigenti, a società, imprese di costruzione, anche cooperative, o loro consorzi, ritenute idonee dal punto di vista imprenditoriale e tecnico-scientifico, nell'attuazione degli interventi di cui alle

precedenti lettere *a*), *c*), *d*) ed *l*), nonché a procedere mediante ricorso a concessione anche per gli altri interventi previsti dal presente articolo, sentito, in relazione alle connesse convenzioni, il Comitato di cui all'articolo 4.

Con proprio decreto, il Ministro dei lavori pubblici, sulla base delle convenzioni, definisce le modalità e le forme di controllo sull'attuazione delle opere affidate in concessione.

Art. 4.

E' istituito un Comitato costituito dal Presidente del Consiglio dei Ministri, che lo presiede, dal Ministro dei lavori pubblici, che può essere delegato a presiederlo, dal Ministro per i beni culturali ed ambientali, dal Ministro della marina mercantile, dal Ministro per l'ecologia, dal Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica, dal presidente della giunta regionale del Veneto, dai sindaci dei comuni di Venezia e Chioggia, o loro delegati; nonché da due rappresentanti dei restanti comuni di cui all'articolo 2, ultimo comma, della legge 16 aprile 1973, n. 171, designati dai sindaci con voto limitato.

Segretario del Comitato è il presidente del Magistrato alle acque, che assicura, altresì, con le strutture dipendenti, la funzione di segreteria del Comitato stesso.

Al Comitato è demandato l'indirizzo, il coordinamento ed il controllo per l'attuazione degli interventi previsti dalla presente legge. Esso esprime suggerimenti circa una eventuale diversa ripartizione dello stanziamento complessivo autorizzato in relazione a particolari esigenze connesse con l'attuazione dei singoli programmi di intervento.

Il Comitato trasmette al Parlamento, alla data di presentazione del disegno di legge relativo alle disposizioni per la formazione del bilancio annuale dello Stato, una relazione sullo stato di attuazione degli interventi.

Art. 5.

La somma di cui alla lettera *b*) dell'articolo 2, destinata ad interventi di competenza regionale, è così utilizzata:

a) lire 68 miliardi, di cui lire 19 miliardi nell'esercizio 1984 e lire 49 miliardi nell'esercizio 1985, per l'esecuzione ed il completamento da parte dei comuni di cui all'articolo 2, ultimo comma, della legge 16 aprile 1973, n. 171, di opere di approvvigionamento idrico, igienico-sanitario, nonché di impianti di depurazione;

b) lire 12 miliardi, di cui lire 5 miliardi nell'esercizio 1984, lire 5 miliardi nell'esercizio 1985 e lire 2 miliardi nell'esercizio 1986, per opere di ristrutturazione dell'ospedale civile dei SS. Giovanni e Paolo.

Per l'attuazione degli interventi di cui al comma precedente, la regione Veneto è autorizzata ad assumere impegni sino alla concorrenza di lire 68 miliardi per quelli di cui alla lettera *a*) e di lire 12 miliardi per quelli di cui alla lettera *b*).

I relativi pagamenti saranno regolati in modo da non superare il limite di lire 24 miliardi per il 1984, di lire 54 miliardi per il 1985 e di lire 2 miliardi per il 1986.

Con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con quello dei lavori pubblici, su proposta della regione Veneto, sentito il Comitato di cui all'articolo 4, si provvederà ad una eventuale diversa ripartizione dello stanziamento complessivo autorizzato, in vista di particolari esigenze connesse all'attuazione dei singoli programmi di intervento.

Art. 6.

La somma di cui alla lettera *c*) dell'articolo 2, destinata ad interventi di competenza dei comuni di Venezia e Chioggia, è così utilizzata:

a) lire 87 miliardi, di cui lire 22 miliardi nell'esercizio 1984, lire 22 miliardi nell'esercizio 1985 e lire 43 miliardi nell'esercizio 1986, per la acquisizione ed il restauro e risanamento conservativo di immobili da destinare alla residenza, nonché ad attività sociali e culturali, produttive, artigianali e commerciali essenziali per il mantenimento delle caratteristiche socio-economiche degli insediamenti urbani lagunari, compresi quelli finalizzati all'apprestamento di sedi sostitutive necessarie in conseguenza di altri interventi di restauro e risanamento;

b) lire 20 miliardi, di cui lire 5 miliardi nell'esercizio 1984, lire 5 miliardi nell'esercizio 1985 e lire 10 miliardi nell'esercizio 1986, per la realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria nonché per la sistemazione di ponti, canali e fondamenta sui canali di competenza comunale;

c) lire 28 miliardi, di cui lire 5 miliardi nell'esercizio 1984, lire 5 miliardi nell'esercizio 1985 e lire 18 miliardi nell'esercizio 1986, per l'assegnazione da parte dei comuni di Venezia e Chioggia di contributi per l'esecuzione di opere di restauro e risanamento conservativo del patrimonio immobiliare privato;

d) lire 10 miliardi nell'esercizio 1984 per la acquisizione di aree da destinare ad insediamenti produttivi e per la urbanizzazione primaria e secondaria delle stesse.

Al comune di Chioggia è assegnato il 15 per cento delle somme di cui ai punti *a*), *b*) e *c*) del precedente comma.

Nell'ambito delle somme indicate alle lettere *a*), *b*) e *c*) del primo comma, gli enti competenti possono impiegare importi non superiori al 2 per cento delle somme suddette per lo svolgimento di studi e ricerche attinenti alle finalità della presente legge e alle competenze degli enti medesimi.

La complessiva somma di lire 145 miliardi finalizzata alla realizzazione degli interventi di cui al presente articolo sarà iscritta nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici in ragione di lire 42 miliardi per l'esercizio 1984, di lire 32 miliardi per l'esercizio 1985 e lire 71 miliardi per l'esercizio 1986, per essere assegnata annualmente ai comuni di Venezia e Chioggia in relazione alle previsioni dei programmi comunali relativi agli interventi di cui al precedente primo comma.

I comuni di Venezia e Chioggia, nell'ambito delle assegnazioni annuali, sentito il Comitato di cui all'articolo 4, potranno procedere ad una diversa utilizzazione delle somme previste, sempre nei limiti dello stanziamento autorizzato nel triennio.

Con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con quello dei lavori pubblici, su proposta dei comuni di Venezia e Chioggia, sentito il Comitato di cui all'articolo 4, si provvederà ad una eventuale diversa ripartizione dello stanziamento complessivo autorizzato, in vista di particolari esigenze connesse all'attuazione dei singoli programmi di intervento.

Art. 7.

Il comitato tecnico-scientifico di cui al secondo comma dell'articolo 8 della legge 16 aprile 1973, n. 171, è soppresso.

Il Magistrato alle acque è autorizzato ad assumere, anche in deroga alle vigenti disposizioni, con contratto di diritto privato, per le esigenze organizzative connesse alla presente legge, il personale di cui all'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 20 settembre 1973, n. 1186, nel limite delle unità disponibili dopo l'applicazione dell'articolo 31 della legge 11 luglio 1980, n. 312, integrato dalle sottoindicate unità:

a) periti industriali elettronici: 2;

b) diplomati nautici: 1;

c) vigilanti lagunari: 5;

d) operatori centro calcolo: 5;

e) programmatori: 2.

Lo stesso Magistrato è altresì autorizzato ad assumere, in deroga alle vigenti disposizioni, il personale di cui all'articolo 5 della legge 24 dicembre 1969, n. 1013, entro il limite di spesa fissato dalla stessa legge.

I contratti hanno durata triennale.

Art. 8.

Ferme restando le disposizioni di cui agli articoli 16 e 17 del decreto del Presidente della Repubblica 20 settembre 1973, n. 791, nell'ambito dell'importo indicato alla lettera *a*) del precedente articolo 6, possono essere acquisiti, anche mediante trattativa privata, aree ed edifici ricadenti in Venezia insulare, nelle isole della laguna ed in Chioggia, necessari alla realizzazione delle opere di cui al successivo terzo comma.

Nei contratti stipulati per le acquisizioni di cui al precedente comma, il cedente non è tenuto al pagamento dell'INVIM, i trasferimenti sono esenti dall'imposta di registro, dai diritti catastali e dalle imposte ipotecarie, e i diritti notarili sono ridotti alla metà. Alla copertura della minore entrata derivante dalla predetta disposizione, valutata in lire 2 miliardi, di cui lire 500 milioni nell'anno finanziario 1985 e lire 1.500 milioni nell'anno finanziario 1986, si fa fronte con l'utilizzo della somma di cui al punto *f*) dell'articolo 2.

Le opere che possono essere eseguite nell'ambito dell'importo indicato alla lettera *a*) del precedente articolo 6 sono le seguenti:

a) interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di restauro e risanamento conservativo sul patrimonio immobiliare dei comuni, già tale o divenuto tale ai sensi del primo comma del presente articolo, degli immobili di cui al successivo articolo 15, nonché di quelli di cui all'articolo 11, lettera *a*), del decreto del Presidente della Repubblica 20 settembre 1973, n. 791;

b) apprestamento o costruzione di unità edilizie da destinare alla residenza ed alle attività connesse, nonché alle attività sociali e culturali, produttive, artigianali e commerciali necessarie per la sistemazione temporanea o definitiva degli abitanti e delle attività da trasferire a causa degli interventi di risanamento o comunque in attuazione degli strumenti urbanistici. Tra gli interventi di cui alla presente lettera *b*) sono comprese anche le opere da realizzare nell'ambito del territorio comunale, necessarie al trasferimento della residenza del personale dipendente dal Ministero della difesa dell'Arsenale di Venezia, nonché quelle necessarie ai sensi dell'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 20 settembre 1973, n. 791;

c) costruzione di edifici, impianti ed opere necessari per l'urbanizzazione generale di Venezia insulare, delle isole della laguna e del centro storico di Chioggia e per le relative urbanizzazioni primarie e secondarie, anche a completamento degli interventi di edilizia sovvenzionata finanziati con leggi ordinarie dello Stato.

Ferme restando le disposizioni di cui agli articoli 11 e 12 del decreto del Presidente della Repubblica 20 settembre 1973, n. 791, gli interventi di cui al precedente comma possono essere realizzati anche in regime di concessione.

Art. 9.

Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro per i beni culturali ed ambientali redige un elenco aggiornato dei beni immobili da assoggettare alle disposizioni della legge 1° giugno 1939, n. 1089, siti nel territorio dei comuni di Venezia e di Chioggia.

Il Ministro per i beni culturali ed ambientali può rinunciare all'acquisto ai sensi dell'articolo 31 della legge 1° giugno 1939, n. 1089, dell'immobile posto in vendita, trasferendo al comune interessato la facoltà di procedere all'acquisto, anche utilizzando a tale scopo i fondi di cui alla presente legge.

Per i fini di cui alla presente legge è assegnata al Ministero per i beni culturali ed ambientali per l'anno finanziario 1985 la somma di cui al punto *g*) dell'articolo 2.

Art. 10.

Ogni trasferimento a titolo oneroso avente ad oggetto un bene immobile sito nel centro storico dei comuni di Venezia e di Chioggia deve essere comunicato ai rispettivi sindaci almeno trenta giorni prima della stipula del relativo contratto, anche se preliminare.

Art. 11.

Nel rispetto delle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 settembre 1973, n. 791, i comuni determinano, con deliberazione del consiglio comunale, i criteri per l'assegnazione dei contributi di cui alla lettera *c*) dell'articolo 6 agli aventi diritto, nonché l'entità percentuale dei contributi assegnabili in relazione alle categorie di opere ed alla entità della spesa.

Sono assistiti da contributi in conto capitale, in misura variabile dal 50 per cento fino all'80 per cento della spesa ritenuta ammissibile dal comune, gli interventi di manutenzione, restauro o risanamento conservativo concernenti:

a) le strutture portanti delle unità edilizie, compreso il ripristino delle murature portanti anche sommerse, ove degradate o pericolanti;

b) gli intonaci esterni ed i rivestimenti nonché i provvedimenti necessari per evitare la risalita dell'umidità lungo le murature;

c) i manti di copertura nonché le sottostanti strutture, se degradate, e le sovrastrutture;

d) le altre parti comuni delle unità edilizie.

Gli interventi di manutenzione, restauro o risanamento conservativo relativi alle singole unità immobiliari sono assistiti da contributi in conto interessi su mutui da contrarre fino alla misura del 100 per cento della spesa

ritenuta ammissibile. Ai fini della determinazione della spesa ammissibile, l'importo dei lavori va maggiorato di una aliquota fissa ed invariabile del 5 per cento per spese generali e tecniche.

I contributi di cui al terzo comma sono concessi soltanto per interventi facenti parte di un complesso sistematico di opere che ricomprendano quelle di cui al secondo comma del presente articolo, ovvero qualora le unità immobiliari interessate appartengano ad edifici le cui strutture portanti e le cui parti esterne si trovino in buono stato di conservazione.

Ove la maggioranza, espressa in millesimi, dei proprietari di un'unità edilizia abbia richiesto i contributi per interventi di cui al secondo comma del presente articolo, il comune invita i restanti proprietari a concorrere alla realizzazione degli interventi, fissando loro un termine, trascorso il quale il comune si sostituisce ai proprietari dissenzienti, ponendo la spesa relativa a carico dei medesimi, detratto il contributo loro concedibile.

La concessione dei contributi di cui al secondo e terzo comma del presente articolo è subordinata alla stipula di una convenzione, ovvero alla sottoscrizione di un atto unilaterale d'obbligo, con cui i proprietari si impegnino:

a) a rispettare le prescrizioni relative alle caratteristiche dell'intervento;

b) ad abitare o a utilizzare direttamente gli immobili interessati per un periodo non inferiore a dieci anni a partire dalla data di ultimazione degli interventi, ovvero a locarli per lo stesso periodo alle condizioni concordate con il comune, che tengano conto del reddito dell'immobile prima del restauro o del risanamento e delle spese sostenute, ridotte del contributo ricevuto;

c) ad assicurare la manutenzione continua degli immobili.

Qualora il proprietario provveda a trasferire a qualsiasi titolo per atto tra vivi l'immobile entro dieci anni dall'avvenuto restauro o risanamento, gli obblighi e i vincoli di cui al sesto comma del presente articolo sono trasferiti all'acquirente per il periodo residuo. Qualora il proprietario non rispetti gli obblighi assunti o intenda liberarsene, deve restituire al comune in una unica soluzione il contributo ricevuto, maggiorato degli interessi sino ad allora maturati valutati al tasso di sconto. Ogni patto contrario ai precedenti obblighi è nullo. Il comune utilizza le somme così acquisite destinandole ai fini di cui all'articolo 6.

I contributi di cui al terzo comma del presente articolo sono concessi, per l'effettuazione dei relativi interventi, anche a chi li esegua in concessione godendo del diritto di uso di immobili di proprietà del comune o di altri enti pubblici.

Art. 12.

Per la realizzazione delle opere di ubanizzazione di cui alla lettera *d*) del primo comma dell'articolo 6, il comune di Venezia può anche affidare in concessione la progettazione e la realizzazione delle opere medesime.

Le aree urbanizzate sono assegnate ad aziende, società o consorzi, con diritto di superficie e per un periodo non inferiore ai sessanta e non superiore ai novantanove anni, ad un prezzo pari a quello di acquisizione maggiorato degli oneri di urbanizzazione, detratta la quota di contributo impegnata nell'acquisizione e negli oneri di urbanizzazione relativi.

Allo scopo di realizzare le nuove sezioni portuali e strutture connesse di Venezia e Chioggia è consentita l'utilizzazione della cassa di colmata A a Fusina e di Val da Rio a Chioggia.

Art. 13.

Gli interventi e le opere eseguite dai comuni o dalle aziende loro concessionarie sono esentati dalla disciplina prevista dall'articolo 6 e dall'articolo 13, n. 2), della legge 16 aprile 1973, n. 171, nonché dalle conseguenti disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 20 settembre 1973, n. 791.

Gli organi i quali, in virtù delle vigenti disposizioni statali, regionali o comunali, sono competenti ad emettere pareri, autorizzazioni e nulla osta in ordine ai progetti relativi agli interventi e alle opere di cui al presente articolo, sono tenuti a pronunciarsi entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla richiesta.

La richiesta di chiarimenti non ha effetto interruttivo.

Art. 14.

Fino al termine stabilito dall'articolo 5, penultimo comma, della legge 16 aprile 1973, n. 171, la commissione di salvaguardia esprime il proprio parere sui progetti degli strumenti urbanistici dei comuni del comprensorio.

La commissione di salvaguardia si esprime altresì sulle opere soggette a concessione, con l'esclusione di quelle relative agli interventi di manutenzione straordinaria, di restauro, di risanamento conservativo e di ristrutturazione edilizia di cui alle lettere *a*), *b*), *c*) e *d*) dell'articolo 31 della legge 5 agosto 1978, n. 457, eseguibili con le procedure di cui al titolo IV della medesima legge, da realizzare nell'ambito dei perimetri dei centri storici di Venezia, delle isole della laguna e di Chioggia, di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 20 settembre 1973, n. 791.

Dopo l'approvazione degli strumenti urbanistici sopra indicati si applica l'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 20 settembre 1973, n. 791.

I membri elettivi della commissione di salvaguardia durano in carica tre anni. Entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, gli enti locali provvedono al rinnovo dei loro rappresentanti in seno alla commissione.

La commissione di salvaguardia può costituire nel suo ambito due sottocommissioni, aventi competenza l'una in materia di monumenti ed ambienti e l'altra in materia di sistemazione idraulico-lagunare e di inquinamento. A tali sottocommissioni sono assegnati gli affari che, a giudizio del presidente, rivestono minore importanza, salvo parere contrario di un quarto dei membri della commissione.

Ferma restando la composizione della commissione di salvaguardia, la composizione delle sottocommissioni e la regolamentazione del loro funzionamento sono stabilite con provvedimento della regione Veneto.

Art. 15.

Sono ceduti in concessione gratuita novantanovennale al comune di Venezia i seguenti immobili:

a) infermeria di S. Anna;

b) ex comando zona fari;

c) isola Lazzaretto vecchio;

d) isola di S. Secondo;
e) ex comando compagnia Guardia di finanza;
f) isola della Certosa.

Viene ceduta in concessione gratuita novantanovennale al comune di Chioggia la chiesa di S. Francesco.

La concessione è subordinata alla presentazione da parte dei comuni interessati di progetti di recupero.

La caserma Manin, già acquisita dal comune di Venezia, può essere adibita, oltre che ad abitazioni anche a carattere temporaneo, ad altri usi pubblici.

L'articolo 14 della legge 16 aprile 1973, n. 171, è abrogato.

Art. 16.

Al fine di provvedere alla discarica dei materiali di risulta delle demolizioni di opere edilizie effettuate nell'ambito dei centri storici di Venezia, Chioggia, e della laguna, il Magistrato alle acque, di intesa con i comuni interessati, provvede ad individuare le aree a ciò necessarie. Tali aree vanno individuate prioritariamente in relazione agli interventi di rimodellamento di terreni necessari per le opere di cui all'articolo 3; ove queste non fossero sufficienti, o non fossero disponibili in tempi utili, è consentito derogare all'articolo 3 della legge 16 aprile 1973, n. 171, salvo il nulla osta delle autorità preposte alla tutela dell'ambiente.

Al fine di provvedere alla depurazione delle acque di fognatura dei centri storici di Venezia e Chioggia, e per raggiungere gli obiettivi stabiliti dall'articolo 4, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 20 settembre 1973, n. 962, è consentita la deroga dalla misura dell'ampiezza della zona di rispetto fissata al primo comma dell'articolo predetto, sempre che gli impianti di trattamento diano adeguate garanzie di sicurezza nei confronti delle condizioni igieniche delle circostanti abitazioni e attività.

Art. 17.

Allo scopo di favorire il risanamento e il riequilibrio della gestione pubblica dello scalo portuale è concesso al Provveditorato al porto di Venezia un contributo straordinario di lire 21 miliardi, di cui lire 8 miliardi nell'esercizio 1984, lire 7 miliardi nell'esercizio 1985 e lire 6 miliardi nell'esercizio 1986.

L'erogazione dei contributi avviene sulla scorta di piani finanziari finalizzati al riequilibrio e rilancio delle attività del porto, predisposti da parte del Provveditorato ed approvati dal Ministro della marina mercantile.

Art. 18.

Ai fini di incentivare la salvaguardia ambientale e la prevenzione dell'inquinamento delle acque e dell'aria ed assicurare ad un tempo la vitalità socio-economica del territorio veneziano, per la conversione e diversificazione produttiva di aziende manifatturiere, comprese nei gruppi dal IV al XVI della tabella approvata con decreto del Ministro delle finanze del 29 ottobre 1974, e successive modificazioni ed integrazioni, esistenti nell'intero comprensorio di cui alla legge regionale del Veneto 8 settembre 1974, n. 49, nonché per la creazione di attività sostitutive sempre non inquinanti, comprese nei gruppi di cui sopra e nel settore dei servizi alla produzione tecnologicamente avanzati, le quali anche parzialmente sostituiscano l'apporto economico delle imprese costrette a ridurre il numero degli occupati o a cessare l'attività, può essere richiesta la concessione di speciali finanziamenti con le modalità di cui alla legge 2 maggio 1976, n. 183, e di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902, esclusi i limiti dimensionali ed occupazionali ivi richiesti tanto per l'ammodernamento e ampliamento quanto per i nuovi impianti, al tasso di interesse pari al 60 per cento del tasso ufficiale di riferimento, comprensivo di ogni onere accessorio e spesa, mediante utilizzazione della somma di lire 10 miliardi indicata alla lettera *e*) dell'articolo 2 della presente legge, di cui lire 5 miliardi nell'esercizio 1985 e lire 5 miliardi nell'esercizio 1986.

Tali incentivi sono concessi, su richiesta, direttamente alle imprese, separando la procedura di agevolazione da quella di finanziamento.

L'agevolazione è concessa con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentita la regione Veneto, che ha facoltà di esprimere il proprio parere entro trenta giorni.

L'articolo 17 della legge 16 aprile 1973, n. 171, è abrogato.

Art. 19.

Allo scopo di sostenere la produzione vetraria muranese e di concorrere alla permanenza nell'isola della tradizionale attività, il prezzo base del metano per forniture industriali destinate ad unità produttive artigianali ed industriali vetrarie, site nell'isola di Murano, è determinato dal CIP in misura non superiore al 60 per cento di quello fissato sulla base nazionale.

Art. 20.

I fondi iscritti nel bilancio del Ministero dei lavori pubblici ai sensi della legge 16 aprile 1973, n. 171, e del decreto-legge 11 gennaio 1980, n. 4, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 10 marzo 1980, n. 56, non ancora impegnati alla data del 31 dicembre 1984, sono conservati nel conto dei residui passivi oltre il termine di cui all'articolo 36 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni, ed in ogni caso non oltre il 31 dicembre 1985.

Art. 21.

Per la realizzazione o per il completamento degli interventi di competenza dello Stato, della Regione e dei comuni, finalizzati alla salvaguardia di Venezia e della sua laguna, sono disposti ulteriori finanziamenti con apposita norma da inserire nella legge finanziaria a decorrere dall'anno 1987.

Art. 22.

E' abrogata ogni disposizione incompatibile con le previsioni della presente legge.

Art. 23.

Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, valutati in lire 200 miliardi per ciascuno degli esercizi finanziari 1984, 1985 e 1986, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento, iscritto, ai fini del bilancio triennale 1984-1986, nel capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1984, alla voce: « Nuovi interventi per la salvaguardia di Venezia ».

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 24.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 29 novembre 1984

PERTINI

CRAXI — ROMITA — GORIA — NICOLAZZI — GULLOTTI — CARTA — BIONDI — GRANELLI — VISENTINI — SPADOLINI — ALTISSIMO — DE MICHELIS

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI

DECRETO-LEGGE 1° dicembre 1984, n. **799.**

Proroga di interventi in imprese in crisi.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Considerata la straordinaria necessità ed urgenza di dettare disposizioni per la continuazione degli interventi della GEPI in aziende del settore meccanico ubicate nei comuni di Arezzo e di Terni nonché per assicurare il trattamento di cassa integrazione straordinaria e il trattamento speciale di disoccupazione ai dipendenti di imprese in amministrazione straordinaria;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 27 novembre 1984;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e del lavoro e della previdenza sociale;

EMANA

il seguente decreto:

Art. 1.

Il termine previsto dall'articolo 5, secondo comma, della legge 31 maggio 1984, n. 193, è prorogato fino al 6 giugno 1985.

Art. 2.

1. Ai dipendenti delle imprese sottoposte ad amministrazione straordinaria per le quali sia cessata la continuazione dell'esercizio d'impresa ai sensi dello articolo 2 del decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, convertito, con modificazioni, nella legge 3 aprile 1979, n. 95, e successive integrazioni e modificazioni, può essere corrisposto il trattamento di cassa integrazione guadagni straordinaria per un periodo massimo di ventiquattro mesi, al fine di consentire il graduale assorbimento dei dipendenti da parte delle imprese cessionarie delle aziende commissariate, anche mediante la loro collocazione in attività alternative.

2. La richiesta di concessione della cassa integrazione guadagni straordinaria deve essere corredata di una relazione previsionale analitica del commissario della procedura di amministrazione straordinaria, riguardante la mobilità del personale.

Art. 3.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 1° dicembre 1984

PERTINI

CRAXI — ALTISSIMO — GORIA — ROMITA — DE MICHELIS

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 3 *dicembre* 1984
Atti di Governo, registro n. 52, *foglio n.* 18

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 30 novembre 1984.

Nomina del sindaco di Napoli a commissario straordinario di Governo per l'attuazione del programma di edilizia residenziale nel territorio del comune di Napoli.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visti gli articoli 80, 82 e 84 della legge 14 maggio 1981, n. 219, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 19 marzo 1981, n. 75, concernenti la realizzazione di un programma straordinario di edilizia residenziale per la costruzione nell'area metropolitana del comune di Napoli di ventimila alloggi e delle relative opere di urbanizzazione;

Visto l'art. 1 del decreto-legge 28 febbraio 1984, n. 19, convertito, con modificazioni, nella legge 18 aprile 1984, n. 80, che ha ulteriormente prorogato al 30 giugno 1985 il termine di cui all'ultimo comma dell'art. 84 della legge 14 maggio 1981, n. 219;

Visto il proprio decreto in data 9 agosto 1984 con il quale l'avv. Mario Forte sindaco di Napoli è stato nominato, con i poteri di cui al terzo comma dell'art. 84 della legge 14 maggio 1981, n. 219, commissario straordinario di Governo per l'attuazione del programma di edilizia residenziale nell'ambito del territorio del comune di Napoli;

Considerato che il consiglio comunale di Napoli ha proceduto in data 27 novembre 1984 alla elezione del nuovo sindaco nella persona del dott. Carlo D'Amato;

Decreta:

Il sindaco di Napoli, dott. Carlo D'Amato, è nominato, con i poteri di cui al terzo comma dell'art. 84 della legge 14 maggio 1981, n. 219, commissario straordinario di Governo per l'attuazione del programma straordinario di edilizia residenziale di cui al titolo VIII della legge n. 219/81 citata in premessa.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 30 novembre 1984

Il Presidente: CRAXI

(6456)

DECRETI MINISTERIALI

MINISTERO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

DECRETO 30 novembre 1984.

Modificazioni al decreto ministeriale 12 marzo 1981: « Norme concernenti i regolamenti valutari ed i rapporti finanziari con l'estero » (termini di regolamento, deposito vincolato infruttifero e conti di attesa ordinari).

IL MINISTRO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

Visto il decreto-legge 6 giugno 1956, n. 476, convertito, con modificazioni, nella legge 25 luglio 1956, n. 786, concernente nuove norme valutarie e istituzione di un mercato libero di biglietti di Stato e di banca esteri;

Visto il decreto ministeriale 12 marzo 1981, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 82 del 24 marzo 1981, recante norme concernenti i regolamenti valutari ed i rapporti finanziari con l'estero, e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

Le disposizioni della lettera *b*) dell'art. 12 del decreto ministeriale 12 marzo 1981, e successive modifiche, è sostituito dal seguente:

« *b*) a fronte di importazioni di merci o prestazioni di servizi da "non residenti" a "residenti", salvo quanto disposto alla successiva lettera *c*) in materia di attività di intermediazione:

se in via posticipata, entro cinque anni dalla data dell'importazione delle merci o della prestazione dei servizi;

se in via anticipata, entro i centoventi giorni (o quattro mesi solari) che precedono la data dell'importazione delle merci o della prestazione dei servizi e per una quota non superiore al 10% del totale, entro i trecentosessanta giorni che precedono la predetta data ».

Art. 2.

L'ultimo comma dell'art. 12 del decreto ministeriale 12 marzo 1981, e successive modifiche, è sostituito dal seguente:

« Nel caso di insolvenza generalizzata di un Paese estero — dichiarata ovvero concordata al livello multilaterale —, per la riscossione dei crediti vantati da residenti nei confronti di soggetti residenti nel determinato Paese, valgono i termini di regolamento stabiliti nel piano di ristrutturazione definito dal Paese estero stesso, indipendentemente dai diversi termini autorizzati in via generale o particolare per le singole operazioni ».

Art. 3.

L'art. 15 del decreto ministeriale 12 marzo 1981 è sostituito dal seguente:

« Art. 15 - (*Obbligo del deposito vincolato infruttifero*). — L'esecuzione delle operazioni previste dalle causali 101, 102 *a*), 102 *b*), 103, 104 *a*), 104 *b*), 105, 106 e 109 dell'allegato *A* al presente decreto è subordinata al versamento, da parte del residente, in un conto vincolato infruttifero presso la banca che interviene nell'operazione, osservate le modalità stabilite nelle circolari di attuazione e applicazione del presente decreto, di un importo in lire pari:

1) al 50% del valore dell'investimento qualora lo stesso sia effettuato in Paesi non aderenti all'OCSE;

2) al 40% del valore dell'investimento qualora lo stesso sia effettuato in Paesi aderenti all'OCSE;

3) al 30% del valore dell'investimento qualora lo stesso abbia per oggetto l'acquisto di titoli obbligazionari emessi da istituzioni comunitarie quotati presso borse valori ufficiali estere.

Qualora le operazioni di cui al precedente comma abbiano per oggetto l'acquisto di quote di fondi comuni di investimento autorizzati ad operare in Italia, la misura del versamento è ridotta al 25% delle lire necessarie per l'acquisto delle quote, sempreché i fondi di investimento non siano autorizzati ad impiegare allo estero oltre il 50% degli importi versati da sottoscrittori residenti.

Qualora gli investimenti di cui ai precedenti punti 2) e 3) siano ceduti prima di un anno dalla data di acquisto, i relativi depositi devono essere mantenuti nella misura rispettivamente del 10% e del 20% del valore dell'investimento per un ulteriore periodo di tempo pari a quello intercorso tra l'acquisto e la cessione.

Per quanto concerne il deposito vincolato infruttifero a fronte dell'acquisto di titoli obbligazionari emessi e/o pagabili all'estero che forniscono un rendimento sotto forma di capitalizzazione dell'investimento e non sotto forma di cedola, il deposito stesso deve essere integrato, con cadenza annuale rispetto alla data dell'iniziale investimento, sulla base della maggiore quotazione registrata dai titoli in argomento presso la borsa estera considerata all'atto dell'acquisto.

Eventuali deroghe all'obbligo di costituire il deposito vincolato infruttifero potranno essere disposte dal Ministero del commercio con l'estero e, per le operazioni autorizzate in via generale, dall'UIC.

In quest'ultimo caso, limitatamente agli investimenti eseguibili d'iniziativa ai sensi delle causali 101, 102 *a*) e 102 *b*), l'esonero dall'obbligo del deposito vincolato infruttifero deve intendersi accordato ove l'UIC nel termine di quindici giorni dalla data di ricezione della relativa richiesta non abbia disposto altrimenti ».

Art. 4.

L'art. 17 del decreto ministeriale 12 marzo 1981 è sostituito dal seguente:

« Art. 17 - (*Operazioni esonerate dal deposito*). — I residenti sono esonerati dall'obbligo del deposito di cui ai precedenti articoli 15 e 16 per le seguenti operazioni:

a) acquisto di titoli emessi da istituzioni comunitarie successivamente al 27 luglio 1973 ed ammessi in tutto o in parte al collocamento in Italia;

b) acquisto di titoli emessi o pagabili all'estero da parte di compagnie assicuratrici operanti in Italia per la copertura di rischi assunti all'estero effettuato con disponibilità di conto autorizzato;

c) acquisto di quote di fondi comuni di investimento esteri autorizzati ad operare in Italia che si sono impegnati, con le modalità stabilite nelle circolari di attuazione ed applicazione del presente decreto, ad investire in Italia la raccolta netta di risparmio ivi effettuata;

d) acquisto di titoli emessi e/o pagabili all'estero effettuato da fondi comuni di investimento mobiliare italiani di cui alla legge 23 marzo 1983, n. 77, entro il limite del 10 % della consistenza delle attività di ciascun fondo alla fine del mese che precede di un semestre il mese di riferimento;

e) reinvestimento in titoli obbligazionari del ricavato del realizzo, anche se a seguito di estrazione, di titoli azionari e obbligazionari emessi e/o pagabili all'estero acquisiti, in conformità delle disposizioni *pro-tempore* vigenti, anteriormente al 27 luglio 1973, ovvero di quote di fondi comuni d'investimento esteri acquisiti, in conformità delle disposizioni *pro-tempore*, vigenti, anteriormente all'8 aprile 1969, con l'osservanza dei limiti e delle modalità stabiliti nelle circolari di attuazione e di applicazione del presente decreto ».

Art. 5.

L'art. 26 del decreto ministeriale 12 marzo 1981 e successive modifiche, è sostituito dal seguente:

« Art. 26 - (*Conti di attesa ordinari*). — I conti di attesa ordinari devono essere aperti in tutti i casi in cui le banche abilitate che abbiano ricevuto dall'estero valuta in favore dei residenti non possano procedere all'immediato accreditamento delle valute stesse in uno dei conti di cui agli articoli 27, 29, 37, 41, 42 e 43, dovendo ancora le stesse accertare la causale della rimessa o la conformità dell'operazione sottostante alle disposizioni valutarie, o non avendo ancora il beneficiario ottenuto l'autorizzazione degli organi valutari, quando prescritta.

Entro il trentesimo giorno dalla data di apertura del conto di attesa ordinario, il beneficiario deve fornire alla banca tutti gli elementi necessari affinché essa possa procedere alla sistemazione della partita come indicato al precedente comma ivi compresa l'ipotesi di restituzione all'estero per difetto di titolo del beneficiario indicato.

Qualora l'apertura del conto di attesa sia stata determinata da pagamento disposto dall'estero in via anticipata rispetto al rilascio dei provvedimenti eventualmente prescritti per l'effettuazione dell'operazione cui il pagamento stesso si riferisce, la domanda all'organo competente per il provvedimento, presentata entro il predetto termine, sospende il decorso dei termini del conto d'attesa fino alla data del rilascio del provvedimento. Nel caso in cui tale domanda sia presentata prima dell'accensione del conto, il termine dei trenta giorni inizia a decorrere dalla data del rilascio dei provvedimenti.

Sempre nell'ipotesi di pagamento disposto dall'estero in via anticipata rispetto al rilascio del provvedimento in alternativa alla procedura di cui sopra, è consentito alle banche, entro il termine di trenta giorni, di procedere, su richiesta dell'intestatario del conto di attesa, all'accreditamento della valuta — ove ne ricorrano gli altri presupposti — nei conti valutari di cui al successivo art. 27 anche prima del rilascio del provvedimento a condizione che l'intestatario si impegni anche per l'eventuale rischio di cambio nel caso in cui la valuta debba essere restituita al remittente estero a seguito del mancato ottenimento del provvedimento.

Tale facilitazione non può essere accordata nei casi in cui l'apertura del conto di attesa sia determinata da erogazione di prestiti da parte dell'estero.

Decorso inutilmente il termine di trenta giorni dall'apertura del conto di attesa ordinario, escludendo dal computo il periodo eventuale della sospensione di cui al terzo comma del presente articolo, la valuta ivi immessa, salvo il caso di restituzione all'estero di cui al secondo comma del presente articolo, non appena dato luogo alla sistemazione della partita, deve essere accreditata in un conto valutario aperto a nome del beneficiario e deve essere utilizzata immediatamente per la cessione all'Ufficio italiano dei cambi al minor cambio secondo quanto previsto dall'art. 5 della legge n. 852 ».

Art. 6.

Le disposizioni di cui all'art. 3 del presente decreto si applicano anche ai depositi vincolati infruttiferi già costituiti a fronte di investimenti eseguiti antecedentemente alla data di entrata in vigore del presente decreto. La Banca d'Italia territorialmente competente procede, su richiesta della banca abilitata intervenuta nell'operazione, allo svincolo dei depositi costituiti fino alla concorrenza delle percentuali fissate nel presente decreto.

Le disposizioni di cui all'art. 5 si applicano anche ai conti di attesa in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Roma, addì 30 novembre 1984

Il Ministro: CAPRIA

(6457)

DECRETO 30 novembre 1984.

Modificazioni al decreto ministeriale 12 marzo 1981: « Norme concernenti i regolamenti valutari ed i rapporti finanziari con l'estero » (offerta in cessione, conti valutari, esportazione di banconote italiane e movimento di capitali).

IL MINISTRO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto-legge 6 giugno 1956, n. 476, convertito, con modificazioni, nella legge 25 luglio 1956, n. 786, concernente nuove norme valutarie e istituzione di un mercato libero di biglietti di Stato e di banca esteri;

Visto il decreto ministeriale 12 marzo 1981, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 82 del 24 marzo 1981 recante norme concernenti i regolamenti valutari ed i rapporti finanziari con l'estero, e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

L'art. 23 del decreto ministeriale 12 marzo 1981, e successive modifiche, è sostituito dal seguente:

« Art. 23 - (*Obbligo dell'offerta in cessione - Valute da offrire in cessione*). — L'offerta in cessione delle valute estere si intende realizzata con il versamento delle valute stesse, entro quindici giorni dalla data in cui i residenti ne abbiano conseguito il possesso o ne possano comunque disporre, ad una banca abilitata per:

a) l'accreditamento in uno dei conti di cui ai successivi articoli 27, 29, 37, 41, 42 e 43;

b) la negoziazione contro lire in conformità delle disposizioni contenute nel successivo art. 24.

Qualora l'offerta in cessione concerna valute possedute dall'obbligato prima dell'acquisto della qualifica di residente, il termine di cui al precedente comma decorre dalla data di acquisizione di tale qualifica.

Ai fini del predetto obbligo devono intendersi valute estere le banconote ed i biglietti di banca esteri, gli assegni, i depositi bancari postali e simili esigibili a vista, le lettere di credito espressi in monete estere.

Non devono essere offerte in cessione le valute di conto nelle quali devono essere regolate le operazioni previste da accordi interstatali, le monete metalliche estere aventi corso legale e, limitatamente ad importi non superiori al controvalore di Lit. 100.000, i biglietti di Stato e di banca esteri ».

Art. 2.

L'art. 27 del decreto ministeriale 12 marzo 1981, e successive modifiche, è sostituito dal seguente:

« Art. 27 - (*Conti valutari*). — Nei " conti valutari " da intendersi per tali quelli istituiti con la legge valutaria n. 852, sono accreditate, osservate le modalità di cui al successivo art. 28:

a) le valute acquisite dal titolare del conto a regolamento di operazioni con non residenti autorizzate;

b) le valute derivanti dalla conversione di lire di conto estero corrisposte al titolare del conto da parte di non residenti a regolamento di operazioni autorizzate;

c) le valute acquistate dal titolare del conto contro lire interne per il regolamento di operazioni autorizzate.

Entro il quindicesimo giorno successivo a quello di accreditamento:

le valute di cui alla lettera *a*) possono essere utilizzate dal titolare del conto per la negoziazione contro lire, per pagamenti all'estero ovvero per altri pagamenti consentiti nel suo interesse, per conversione in altra valuta, utilizzabile quest'ultima per operazioni ammesse, esclusa la ulteriore conversione in altra valuta o la negoziazione contro lire;

le valute di cui alla lettera *b*) possono essere utilizzate per pagamenti consentiti;

le valute di cui alla lettera *c*) possono essere utilizzate esclusivamente per effettuare pagamenti in relazione alle specifiche operazioni che ne hanno determinato l'acquisto contro lire.

Nei conti valutari devono essere accreditate anche disponibilità in valuta ottenute a titolo di finanziamento da banche abilitate, osservate le modalità stabilite nelle circolari di attuazione e applicazione del presente decreto ».

Art. 3.

L'art. 47 del decreto ministeriale 12 marzo 1981, e successive modifiche, è sostituito dal seguente:

« Art. 47 - (*Esportazione ed importazione di banconote italiane da parte di " residenti " e " non residenti ". Esportazione di banconote italiane da parte di banche abilitate*). — L'esportazione e l'importazione al seguito di residenti e di non residenti di biglietti di Stato e di banca italiani è consentita fino a Lit. 400.000 a persona, in qualunque taglio.

Le banche abilitate, osservate le modalità stabilite nelle circolari di attuazione e di applicazione del presente decreto, possono inviare biglietti di Stato e di banca italiani a corrispondenti esteri che li abbiano:

a) acquistati contro lire di conto estero o valuta di conto valutario;

b) richiesti in cambio di biglietti di taglio diverso ovvero in sostituzione di biglietti deteriorati dello stesso taglio ».

Art. 4.

La causale 204 dell'allegato *A* al decreto ministeriale 12 marzo 1981, e successive modifiche, è così ristrutturata:

		In entrata
« 204 *a*)	Prestiti (non connessi ad importazioni di merci ed a prestazioni di servizi rese da non residenti) garantibili da ipoteche su immobili del beneficiario residente: i) a breve (fino ad un anno) e medio termine (oltre un anno e fino a 5 anni) ii) a lungo termine (di durata superiore a 5 anni)	Esclusivamente da residenti in Paesi CEE e semprechè ricorrano le seguenti condizioni: l'ammontare dei singoli prestiti non superi Lit. 250.000.000; il residente mutuatario non abbia ricevuto altro prestito dello stesso tipo il cui importo, sommato a quello richiesto, superi l'ammontare di Lit. 250.000.000. Effettuabili esclusivamente ai sensi della precedente causale 203.
204 *b*)	Trasferimenti di fondi in conto futuri aumenti di capitale	Semprechè: gli aumenti siano stati deliberati dal consiglio di amministrazione della società residente; i trasferimenti siano eseguiti in misura non superiore alla quota percentuale spettante al socio in base al valore della propria partecipazione nella società ».

Art. 5.

Le disposizioni di cui al precedente art. 2 si applicano anche alle disponibilità giacenti nei conti valutari ancora in termini di validità alla data di entrata in vigore del presente decreto.

Art. 6.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Roma, addì 30 novembre 1984

Il Ministro del commercio con l'estero
CAPRIA

Il Ministro del tesoro
GORIA

(6458)

MINISTERO DEI TRASPORTI

DECRETO 28 novembre 1984.

Ulteriori disposizioni sul documento di trasporto integrativo del documento di accompagnamento dei beni viaggianti.

IL MINISTRO DEI TRASPORTI

Vista la legge 6 giugno 1974, n. 298;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 gennaio 1978, n. 56, che approva le norme di esecuzione relative al titolo III della legge n. 298/74;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1978, n. 627, che introduce l'obbligo di emissione del documento dei beni viaggianti;

Visto il decreto ministeriale 29 novembre 1978, con il quale sono state emanate norme di attuazione delle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1978, n. 627;

Visto il decreto ministeriale 18 novembre 1982, con cui sono state approvate le tariffe di trasporto obbligatorie e le rispettive disposizioni generali e condizioni di applicazione;

Visto il decreto ministeriale 22 dicembre 1982, con il quale sono stati istituiti la lettera di vettura e il giornale di bordo, per le spedizioni di merci su strada per conto terzi soggette al regime tariffario obbligatorio;

Visto il decreto ministeriale 7 dicembre 1983, n. 2027, con il quale sono state apportate modifiche alla lettera di vettura al fine di una sua semplificazione;

Visto il decreto ministeriale 16 febbraio 1984 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 61 del 1° marzo 1984), con il quale è stata stabilita l'integrazione del documento di accompagnamento dei beni viaggianti con la lettera di vettura prevista dall'art. 16 del decreto del Presidente della Repubblica 9 gennaio 1978, n. 56, ai sensi dell'art. 56 della su richiamata legge n. 298/74;

Visto il decreto ministeriale 18 maggio 1984 con cui si consente la utilizzazione alternativa per un periodo transitorio fino al 31 ottobre 1984, dei preesistenti documenti di trasporto in alternativa al documento integrato di cui al precitato decreto ministeriale 16 febbraio 1984;

Tenuto conto che il Ministero dei trasporti ha precisato con la circolare del 31 maggio 1984 D.G. n. 114 alcune modalità di applicazione e che le imprese mittenti hanno rappresentato l'esigenza di poter utilizzare la scorta della preesistente modulistica dei documenti di accompagnamento;

Tenuto conto altresì che per risolvere il problema su prospettato è stato espresso parere favorevole alle richieste di integrazione del documento di accompagnamento mediante apposizione di un timbro ovvero di un'etichetta autoadesiva da apporre sulla modulistica in giacenza presso le imprese al fine di consentirne lo smaltimento;

Considerato che dalle richieste pervenute il problema deve ritenersi largamente generalizzato e che il numero delle richieste stesse ha assunto proporzioni tali da non consentire risposte individuali;

Ritenuto che si rende necessario provvedere a fornire una soluzione generalizzata al problema dello smaltimento delle scorte dei documenti di accompagnamento dei beni viaggianti in giacenza presso le imprese alla data del 31 ottobre 1984;

Decreta:

Art. 1.

Il documento integrato previsto dal decreto ministeriale 16 febbraio 1984 può essere ottenuto mediante la apposizione di un timbro ad inchiostro grasso o indelebile ovvero mediante una targhetta autoadesiva, che risulti sicuramente inamovibile pena il grave danneggiamento del supporto cartaceo, sul retro del documento di accompagnamento dei beni viaggianti.

Il timbro o l'etichetta devono figurare sull'esemplare del documento di accompagnamento di spettanza del vettore e su di una copia di questo, anche in fotocopia, riportante la dicitura « Non valida ai fini fiscali », anche essa da consegnare al vettore, il quale è tenuto alla compilazione della parte « Lettera di vettura ».

La « Lettera di vettura » deve sempre risultare compilata con gli elementi di individuazione del vettore e del veicolo durante il trasporto, mentre il completamento con le notizie di carattere economico può essere effettuato anche a trasporto avvenuto.

Art. 2.

Le soluzioni transitorie previste dal precedente art. 1 possono essere adottate purché venga presentata al Ministero dei trasporti - Direzione generale M.C.T.C. - Direzione centrale 3ª - Divisione 36 - Roma, la relativa istanza in bollo, qualora non sia già stata trasmessa, con cui l'impresa dichiari di voler utilizzare una delle suddette soluzioni al fine di poter smaltire le scorte della modulistica preesistenti alla data del 31 ottobre 1984.

Art. 3.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 28 novembre 1984

Il Ministro: SIGNORILE

(6440)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 30 ottobre 1984.

Proroga dell'autorizzazione alla continuazione dell'esercizio d'impresa della S.p.a. Voxson, in amministrazione straordinaria.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, recante provvedimenti urgenti per l'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, convertito nella legge 3 aprile 1979, n. 95, modificata e integrata dalle leggi 13 agosto 1980, n. 445, 31 marzo 1982, n. 119, 19 dicembre 1983, n. 696 e 8 giugno 1984, n. 212;

Visto il proprio decreto, emesso di concerto con il Ministro del tesoro in data 30 ottobre 1981, con cui è posta in amministrazione straordinaria la S.p.a. Voxson, ed è disposta la continuazione dell'esercizio dell'impresa per anni due;

Visto il proprio decreto, emesso di concerto con il Ministro del tesoro, in data 28 ottobre 1983, con il quale è disposta la proroga per un anno della continuazione dell'esercizio dell'impresa predetta a far data dal 30 ottobre 1983;

Vista l'istanza presentata dal commissario in data 5 ottobre 1984, volta ad ottenere una ulteriore proroga di un anno dell'autorizzazione alla continuazione dell'esercizio dell'impresa;

Visto il parere favorevole espresso dal comitato di sorveglianza di cui all'art. 1 della legge n. 95/1979 sopra richiamata;

Visto il parere favorevole espresso dal CIPI in data 25 ottobre 1984;

Decreta:

Articolo unico

Nella procedura di amministrazione straordinaria della S.p.a. Voxson, è disposta la proroga per un anno della continuazione dell'esercizio dell'impresa, a far data dal 30 ottobre 1984.

Il presente decreto sarà comunicato per la iscrizione all'ufficio del registro delle imprese e per esso alla cancelleria del competente tribunale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 30 ottobre 1984

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
ALTISSIMO

Il Ministro del tesoro
GORIA

(6391)

DECRETO 6 novembre 1984.

Proroga dell'autorizzazione alla continuazione dell'esercizio d'impresa per la S.a.s. Germaine Monteil Italia, in amministrazione straordinaria.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, recante provvedimenti urgenti per l'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, convertito nella legge 3 aprile 1979, n. 95, modificata ed integrata dalle leggi 13 agosto 1980, n. 445 e 31 marzo 1982, n. 119, 19 dicembre 1983, n. 696 e 8 giugno 1984, n. 212;

Visto il proprio decreto, emesso di concerto con il Ministro del tesoro in data 6 novembre 1981, con cui è posta in amministrazione straordinaria la S.a.s. Germaine Monteil Italia di Gaetano Trapani ed è disposta la continuazione dell'esercizio dell'impresa per anni due;

Visto il proprio decreto, emesso di concerto con il Ministro del tesoro, in data 28 ottobre 1983, con il quale è disposta la proroga per un anno dell'autorizzazione alla continuazione dell'esercizio dell'impresa predetta a far data dal 6 novembre 1983;

Vista l'istanza del commissario, in data 24 settembre 1984, volta ad ottenere un'ulteriore proroga per un anno dell'autorizzazione alla continuazione dell'esercizio di impresa ai sensi dell'art. 2 della citata legge 31 marzo 1982, n. 119;

Visto il parere favorevole espresso dal comitato di sorveglianza, di cui all'art. 1 della legge sopra richiamata, sull'istanza citata;

Visto il parere favorevole del CIPI emesso in data 25 ottobre 1984;

Ravvisata l'opportunità di concedere tale proroga;

Decreta:

Articolo unico

Nella procedura di amministrazione straordinaria della S.a.s. Germaine Monteil Italia di Gaetano Trapani è disposta la proroga per un anno dell'autorizzazione alla continuazione dell'esercizio dell'impresa, a far data dal 6 novembre 1984.

Il presente decreto sarà comunicato per la iscrizione all'ufficio del registro delle imprese e per esso alla cancelleria del competente tribunale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 6 novembre 1984

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
ALTISSIMO

Il Ministro del tesoro
GORIA

(6393)

DECRETO 20 novembre 1984.

Proroga dell'autorizzazione alla continuazione dell'esercizio d'impresa per la S.a.s. Christian Jacques, in amministrazione straordinaria.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, recante provvedimenti urgenti per l'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, convertito nella legge 3 aprile 1979, n. 95, modificata ed integrata dalle leggi 13 agosto 1980, n. 445, 31 marzo 1982, n. 119, 19 dicembre 1983, n. 696 e 8 giugno 1984, n. 212;

Visto il proprio decreto, emesso di concerto con il Ministro del tesoro in data 20 novembre 1981, con cui è posta in amministrazione straordinaria la S.a.s. Christian Jacques di Gaetano Trapani ed è disposta la continuazione dell'esercizio dell'impresa per anni due;

Visto il proprio decreto, emesso di concerto con il Ministro del tesoro, in data 19 novembre 1983, con il quale è disposta la proroga per un anno dell'autorizzazione alla continuazione dell'esercizio dell'impresa predetta a far data dal 20 novembre 1983;

Vista l'istanza del commissario, in data 24 settembre 1984, volta ad ottenere un'ulteriore proroga per un anno dell'autorizzazione alla continuazione dell'esercizio d'impresa ai sensi dell'art. 2 della citata legge 31 marzo 1982, n. 119;

Visto il parere favorevole del comitato di sorveglianza, di cui all'art. 1 della legge sopra richiamata, sull'istanza citata;

Visto il parere favorevole del CIPI, emesso in data 25 ottobre 1984;

Ravvisata l'opportunità di concedere tale proroga;

Decreta:

Articolo unico

Nella procedura di amministrazione straordinaria della S.a.s. Christian Jacques di Gaetano Trapani è disposta la proroga per un anno dell'autorizzazione alla continuazione dell'esercizio dell'impresa, a far data dal 20 novembre 1984.

Il presente decreto sarà comunicato per la iscrizione all'ufficio del registro delle imprese e per esso alla cancelleria del competente tribunale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 20 novembre 1984

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
ALTISSIMO

Il Ministro del tesoro
GORIA

(6390)

MINISTERO DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DECRETO 16 ottobre 1984.

Impegno della somma di L. 741.934.463 a favore della regione Emilia-Romagna ai sensi della legge 5 agosto 1975, n. 412 (edilizia scolastica, residui 1981).

IL MINISTRO DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto l'art. 9 della legge n. 281/70, istitutivo del fondo per il finanziamento dei programmi regionali di sviluppo;

Visto l'art. 2 della legge n. 356/76, contenente nuove disposizioni per la finanza regionale;

Vista la legge 5 agosto 1975, n. 412, contenente norme sull'edilizia scolastica e sul relativo piano finanziario d'intervento;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 616/77, emanato in attuazione della delega, di cui all'art. 1 della legge n. 382/75;

Vista la legge 23 aprile 1981, n. 164, che approva il bilancio di previsione dello Stato per il 1981 ed il bilancio pluriennale 1981-83;

Vista la legge 29 dicembre 1983, n. 744, che approva il bilancio di previsione dello Stato per il 1984 ed il bilancio pluriennale 1984-86;

Visto l'art. 113 della legge 28 marzo 1979, n. 88;

Visto il proprio decreto del 6 luglio 1981, registrato alla Corte dei conti il 15 settembre 1981, registro n. 1, foglio n. 372, con il quale è stata impegnata, fra l'altro, la somma di L. 682.237.250, quale anticipo del 5%, per il 1981, a favore della regione Emilia-Romagna;

Vista la dichiarazione n. 12791, resa in data 20 settembre 1984, dall'assessore competente della regione Emilia-Romagna, con la quale viene chiesta l'erogazione della somma di L. 741.934.463, a carico dell'esercizio 1981;

Considerato che detto importo trova copertura nei fondi 1981 ancora disponibili, a favore della regione Emilia-Romagna;

Decreta:

Art. 1.

E' impegnata la somma di L. 741.934.463, a favore della regione Emilia-Romagna, per le finalità esposte in premessa.

Art. 2.

La spesa relativa grava sul cap. 7081 dello stato di previsione della spesa del Ministero del bilancio e della programmazione economica per il 1984, in conto residui 1981.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 16 ottobre 1984

Il Ministro: ROMITA

Registrato alla Corte dei conti, addì 13 novembre 1984
Registro n. 2 Bilancio, foglio n. 169

(6395)

COMUNITÀ EUROPEE

Provvedimenti pubblicati nella « Gazzetta Ufficiale » delle Comunità europee

Regolamento (CEE) n. 3153/84 del Consiglio, del 12 novembre 1984, relativo all'aumento dei volumi dei contingenti tariffari comunitari aperti per il 1984 per talune qualità di ferro-cromo della sottovoce ex 73.02 E I della tariffa doganale comune.

Regolamento (CEE) n. 3154/84 del Consiglio, del 12 novembre 1984, che aumenta il volume del contingente tariffario comunitario aperto dal regolamento (CEE) n. 1753/84 per taluni ferro-fosfori della sottovoce ex 28.55 A della tariffa doganale comune.

Regolamento (CEE) n. 3155/84 della commissione, del 13 novembre 1984, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala.

Regolamento (CEE) n. 3156/84 della commissione, del 13 novembre 1984, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto.

Regolamento (CEE) n. 3157/84 della commissione, del 13 novembre 1984, che fissa l'importo supplementare per alcuni prodotti del settore delle carni suine.

Regolamento (CEE) n. 3158/84 della commissione, del 13 novembre 1984, che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio.

Pubblicati nel n. L 296 *del* 14 *novembre* 1984.

(282/C)

Regolamento (CEE) n. 3159/84 della commissione, del 14 novembre 1984, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala.

Regolamento (CEE) n. 3160/84 della commissione, del 14 novembre 1984, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto.

Regolamento (CEE) n. 3161/84 della commissione, del 14 novembre 1984, che fissa i prelievi all'importazione applicabili al riso e alle rotture di riso.

Regolamento (CEE) n. 3162/84 della commissione, del 14 novembre 1984, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per il riso e le rotture di riso.

Regolamento (CEE) n. 3163/84 della commissione, del 13 novembre 1984, che fissa i valori unitari per la determinazione del valore in dogana di talune merci deperibili.

Regolamento (CEE) n. 3164/84 della commissione, del 13 novembre 1984, che modifica i limiti quantitativi fissati all'importazione di alcuni prodotti tessili originari dell'India.

Regolamento (CEE) n. 3165/84 della commissione, del 14 novembre 1984, recante modifica del regolamento (CEE) n. 3137/82, che stabilisce le modalità di applicazione relative alla concessione della compensazione finanziaria per taluni prodotti della pesca.

Regolamento (CEE) n. 3166/84 della commissione, del 14 novembre 1984, recante quinta modifica del regolamento (CEE) numero 2942/80, relativo alle modalità d'acquisto dell'olio d'oliva da parte degli organismi d'intervento.

Regolamento (CEE) n. 3167/84 della commissione, del 14 novembre 1984, che fissa, per la Gran Bretagna, l'entità del premio variabile alla macellazione degli ovini e gli importi da riscuotere all'uscita di determinati prodotti dal territorio della regione 5.

Regolamento (CEE) n. 3168/84 della commissione, del 14 novembre 1984, che fissa i prelievi all'importazione applicabili nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari.

Regolamento (CEE) n. 3169/84 della commissione, del 14 novembre 1984, che modifica le restituzioni applicabili all'esportazione dei cereali, delle farine, delle semole e dei semolini di frumento o di segala.

Regolamento (CEE) n. 3170/84 della commissione, del 14 novembre 1984, che fissa l'importo dell'integrazione nel settore dei semi oleosi.

Regolamento (CEE) n. 3171/84 della commissione, del 14 novembre 1984, che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio.

Regolamento (CEE) n. 3172/84 della commissione, del 14 novembre 1984, che modifica le restituzioni allesportazione dello zucchero bianco e dello zucchero greggio come tali.

Regolamento (CEE) n. 3173/84 della commissione, del 14 novembre 1984, che fissa l'importo massimo della restituzione all'esportazione di zucchero bianco per la tredicesima gara parziale effettuata nell'ambito della gara permanente principale di cui al regolamento (CEE) n. 2382/84.

Regolamento (CEE) n. 3174/84 della commissione, del 14 novembre 1984, che fissa l'importo massimo della restituzione all'esportazione di zucchero greggio per l'undicesima gara parziale effettuata nel quadro della gara permanente principale prevista dal regolamento (CEE) n. 2383/84.

Pubblicati nel n. L 297 *del* 15 *novembre* 1984.

(283/C)

Regolamento (CEE) n. 3175/84 del Consiglio, del 13 novembre 1984, recante sesta modifica del regolamento (CEE) n. 320/84 che fissa, per alcune popolazioni o gruppi di popolazioni ittiche presenti nella zona di pesca della Comunità, il totale provvisorio delle catture ammesse per il 1984, la parte provvisoria di queste catture disponibile per la Comunità, la ripartizione di detta parte tra gli Stati membri, nonché le condizioni cui è soggetta la pesca del totale delle catture ammesse.

Regolamento (CEE) n. 3176/84 del Consiglio, del 13 novembre 1984, che modifica il regolamento (CEE) n. 591/79 che stabilisce le norme generali relative alla restituzione alla produzione per gli oli d'oliva impiegati nella fabbricazione di alcune conserve.

Regolamento (CEE) n. 3177/84 del Consiglio, del 13 novembre 1984, che modifica il regolamento (CEE) n. 1207/84 recante disposizioni destinate a sostenere i redditi dei piccoli produttori di latte durante le campagne lattiere 1984-85 e 1985-86.

Regolamento (CEE) n. 3178/84 della commissione, del 15 novembre 1984, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala.

Regolamento (CEE) n. 3179/84 della commissione, del 15 novembre 1984, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto.

Regolamento (CEE) n. 3180/84 della commissione, del 15 novembre 1984, che fissa i prelievi minimi all'importazione dell'olio d'oliva nonché i prelievi all'importazione degli altri prodotti del settore dell'olio d'oliva.

Regolamento (CEE) n. 3181/84 della commissione, del 15 novembre 1984, che fissa le restituzioni all'esportazione nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari.

Regolamento (CEE) n. 3182/84 della commissione, del 15 novembre 1984, che fissa, per la campagna 1984-85, il prezzo di riferimento delle arance dolci.

Regolamento (CEE) n. 3183/84 della commissione, del 15 novembre 1984, che fissa, per la campagna 1984-85, il prezzo di offerta comunitario applicabile nei confronti della Grecia per le arance dolci.

Regolamento (CEE) n. 3184/84 della commissione, del 15 novembre 1984, che fissa, per la campagna 1984-85, il prezzo minimo di vendita all'industria trasformatrice delle arance pigmentate ritirate dal mercato.

Regolamento (CEE) n. 3185/84 della commissione, del 15 novembre 1984, recante seconda modifica al regolamento (CEE) n. 913/84 che applica le categorie di qualità III a taluni prodotti frutticoli della campagna 1984-85.

Regolamento (CEE) n. 3186/84 della commissione, del 15 novembre 1984, che modifica il regolamento (CEE) n. 2763/84 che aumenta, per una parte della campagna 1984-85, il calibro minimo delle mele ammesse alla commercializzazione.

Regolamento (CEE) n. 3187/84 della commissione, del 15 novembre 1984, che fissa l'importo dell'aiuto per i semi di soia.

Regolamento (CEE) n. 3188/84 della commissione, del 15 novembre 1984, che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio.

Regolamento (CEE) n. 3189/84 della commissione, del 15 novembre 1984, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione dei cereali e delle farine, delle semole e dei semolini di frumento o di segala.

Regolamento (CEE) n. 3190/84 della commissione, del 15 novembre 1984, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione per il malto.

Regolamento (CEE) n. 3191/84 della commissione, del 15 novembre 1984, che modifica i prelievi applicabili all'importazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso.

Rettifica al regolamento (CEE) n. 3120/84 della commissione, del 30 ottobre 1984, relativo a varie forniture di cereali alle Organizzazioni non governative (ONG) a titolo di aiuto alimentare, pubblicato nella «Gazzetta Ufficiale» n. L 292 del 9 novembre 1984.

Pubblicati nel n. L 298 *del* 16 *novembre* 1984.

(284/C)

Regolamento (CEE) n. 3192/84 del Consiglio, del 12 novembre 1984, relativo all'apertura, alla ripartizione e alle modalità di gestione di un contingente tariffario comunitario per i vini di uve fresche e i mosti di uve fresche mutizzati con alcole, di cui alla voce 22.05 della tariffa doganale comune, interamente ottenuti in Grecia (1985).

Regolamento (CEE) n. 3193/84 del Consiglio, del 12 novembre 1984, recante apertura, ripartizione e modalità di gestione di un contingente tariffario comunitario per la seta greggia (non torta), della voce 50.02 della tariffa doganale comune (1985).

Regolamento (CEE) n. 3194/84 del Consiglio, del 12 novembre 1984, recante apertura, ripartizione e modalità di gestione di un contingente tariffario comunitario per i filati interamente di seta, non preparati per la vendita al minuto, della voce ex 50.04 della tariffa doganale comune (1985).

Regolamento (CEE) n. 3195/84 del Consiglio, del 12 novembre 1984, recante apertura, ripartizione e modalità di gestione di un contingente tariffario comunitario per i filati interamente di borra di seta (schappe), non preparati per la vendita al minuto, della sottovoce 50.05 A della tariffa doganale comune (1985).

Regolamento (CEE) n. 3196/84 del Consiglio, del 12 novembre 1984, relativo all'apertura, alla ripartizione ed alle modalità di gestione di un contingente tariffario comunitario per taluni legni compensati di conifere, della voce ex 44.15 della tariffa doganale comune (1985).

Regolamento (CEE) n. 3197/84 del Consiglio, del 12 novembre 1984, recante apertura, ripartizione e modalità di gestione di un contingente tariffario comunitario di 2' -*terz*-pentilantrachinone, della sottovoce ex 29.13 F della tariffa doganale comune.

Regolamento (CEE) n. 3198/84 della commissione, del 16 novembre 1984, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala.

Regolamento (CEE) n. 3199/84 della commissione, del 16 novembre 1984, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto.

Regolamento (CEE) n. 3200/84 della commissione, del 16 novembre 1984, che fissa gli importi da riscuotere sui prodotti del settore delle carni bovine che sono usciti dal territorio del Regno Unito nel corso della settimana dal 29 ottobre al 4 novembre 1984.

Regolamento (CEE) n. 3201/84 della commissione, del 16 novembre 1984, che modifica per la quarta volta il regolamento (CEE) n. 1371/84 che fissa le modalità di applicazione del prelievo supplementare di cui all'art. 5-*quater* del regolamento (CEE) n. 804/68 nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari.

Regolamento (CEE) n. 3202/84 della commissione, del 16 novembre 1984, che sospende la fissazione anticipata della restituzione all'esportazione per taluni prodotti nel settore dei cereali.

Pubblicati nel n. L 299 *del* 17 *novembre* 1984.

(285/C)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Provvedimenti concernenti il trattamento straordinario di integrazione salariale

Con decreto ministeriale 30 ottobre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Officine San Marco di Livorno, è prolungata al 30 settembre 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministerale 30 ottobre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Alivar - Divisione Bertolli, stabilimento di Livorno, è prolungata al 26 agosto 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 30 ottobre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Ve-Pro, con sede legale in Torino, unità produttiva di Livorno, è prolungata al 29 aprile 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 30 ottobre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Spica di Livorno, è prolungata al 16 dicembre 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 4 novembre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Ve-Pro, con sede legale in Torino, unità produttiva di Livorno, è prolungata al 29 luglio 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 4 novembre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende industriali appartenenti al settore saccarifero (codice Istat 1981, voci 420 e 424.1), è prolungata al 13 gennaio 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 9 novembre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Confezioni Donato Pugliese di Montalcino (Siena), è prolungata al 29 luglio 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 8 novembre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Piva & C. di Livorno, è prolungata al 29 aprile 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 8 novembre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. El.Be., in Benevagienna (Cuneo), è prolungata al 6 maggio 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 9 novembre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Super di Sansepolcro (Arezzo), è prolungata al 30 settembre 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 9 novembre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Amiagel, con sede sociale in Abbadia S. Salvatore (Siena) e stabilimento in Radicofani (Siena), è prolungata al 23 settembre 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 9 novembre 1984 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. I.B.A. - Immobili bonifiche appalti di Firenze, unità produttive in Friuli-Venezia Giulia, cantiere di Linate (Milano), ufficio e deposito in Milano, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 1° maggio 1983 al 30 ottobre 1983.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 9 novembre 1984 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Ivano Nencini di Lucca, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 10 ottobre 1983 all'8 aprile 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 9 novembre 1984 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.n.c. Vitrum di Empoli (Firenze), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 5 marzo 1984 al 2 settembre 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 9 novembre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Resisto di Sesto Fiorentino (Firenze), è prolungata al 26 giugno 1983.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 9 novembre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. G.C. Sansoni Nuova, in Firenze, è prolungata al 30 settembre 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 9 novembre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.a.s. Metalco di Montecarlo (Lucca), è prolungata al 23 settembre 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 9 novembre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla Soc. coop. Fornaci Le Piaggiole di Firenze, è prolungata al 9 settembre 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 9 novembre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Colorificio Romer, in Firenze, è prolungata al 25 novembre 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 9 novembre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Intes di Prato (Firenze), è prolungata al 9 dicembre 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 9 novembre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Fratelli Franchi di Prato (Firenze), è prolungata al 2 dicembre 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 9 novembre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Ferange di Bucine (Arezzo), è prolungata al 5 febbraio 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 9 novembre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Confezioni Donato Pugliese di Montalcino (Siena), è prolungata al 28 ottobre 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 9 novembre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Berrettificio Montecatini, in Montecatini Terme (Pistoia), è prolungata al 12 agosto 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 9 novembre 1984 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. R.D.B. Terrecotte, con sede in Piacenza e stabilimento in Bagno a Ripoli (Firenze), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 20 febbraio 1984 al 19 agosto 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 9 novembre 1984 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Istituto biochimico sperimentale - I.B.I.S. di Firenze, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 2 gennaio 1984 al 1° luglio 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 9 novembre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.n.c. Officine Mec Carpensalda di Livorno, è prolungata al 2 settembre 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 9 novembre 1984 in favore dei lavoratori dipendenti dalla Italian Trusting S.r.l. di Borgo San Lorenzo (Firenze), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 5 marzo 1984 al 2 settembre 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 9 novembre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Henraux di Querceta di Seravezza (Lucca), è prolungata al 1° luglio 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 9 novembre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Piva & C. di Livorno, è prolungata al 29 luglio 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 9 novembre 1984 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Filotex di Prato (Firenze), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 10 ottobre 1983 all'8 aprile 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 9 novembre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. El.Be. in Benevagienna (Cuneo), è prolungata al 4 novembre 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 9 novembre 1984 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Faber, con sede e stabilimento in Bra (Cuneo), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 27 febbraio 1984 al 26 agosto 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 9 novembre 1984 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Giordano & C., in Cuneo, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 2 gennaio 1984 al 1° luglio 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 9 novembre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Radiatori Bongiovanni, in Cuneo, è prolungata al 4 novembre 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 9 novembre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Beloit Italia, con sede e stabilimento in Pinerolo (Torino), è prolungata al 29 luglio 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 9 novembre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Plaster, con sede e stabilimento in Beinasco (Torino), è prolungata al 15 luglio 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 9 novembre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Talco grafite Valchisone, con sede in Pinerolo e stabilimento in Isolantite di Pinerolo (Torino), è prolungata all'8 aprile 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 9 novembre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Società tipografica piemontese, con sede e stabilimento in Torino, è prolungata al 29 aprile 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 9 novembre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Cobra, in Cavaglià (Vercelli), è prolungata al 15 luglio 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 9 novembre 1984 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Carva, in Montjovet (Aosta), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 13 febbraio 1984 al 12 agosto 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 9 novembre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Officine metallurgiche Pont St. Martin, in Pont St. Martin (Aosta), è prolungata al 26 agosto 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 9 novembre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Cartiere Burgo, stabilimenti di Corsico, Treviso, Lugo di Vicenza, Mantova, Ferrara, Barletta e deposito di Corsico, è prolungata al 23 settembre 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 9 novembre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Comital di Volpiano (Torino), è prolungata al 1° luglio 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 9 novembre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.a.s. Ing. Giorgio Lattes & C., con sede e stabilimento in Torino, è prolungata al 22 gennaio 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 9 novembre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Mapi, ora Piazza, con sede in Torino e stabilimento in None (Torino), è prolungata al 9 ottobre 1983.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 9 novembre 1984 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. I.S.V.A., in Nichelino (Torino), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 17 maggio 1983 al 20 novembre 1983.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 10 novembre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta S.p.a. Amiagel, con sede sociale in Abbadia S. Salvatore (Siena) e stabilimento in Radicofani (Siena), è prolungata al 23 dicembre 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 10 novembre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. I.B.A. - Immobili bonifiche appalti di Firenze, con unità produttive in Friuli-Venezia Giulia, cantieri di Linate (Milano), ufficio e deposito in Milano, è prolungata al 29 gennaio 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 10 novembre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Ivano Nencini di Lucca, è prolungata all'8 luglio 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 10 novembre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. G.C. Sansoni nuova, in Firenze, è prolungata al 30 dicembre 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 10 novembre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Ferange di Bucine (Arezzo), è prolungata al 6 maggio 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 10 novembre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Berrettificio Montecatini, in Montecatini Terme (Pistoia), è prolungata all'11 novembre 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 10 novembre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.n.c. Officine Mec Carpensalda di Livorno, è prolungata al 2 dicembre 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 10 novembre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla Italian Trusting S.r.l. di Borgo San Lorenzo (Firenze), è prolungata al 2 dicembre 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 10 novembre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Henraux di Querceta di Seravezza (Lucca), è prolungata al 30 settembre 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 10 novembre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Filotex di Prato (Firenze), è prolungata all'8 luglio 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 10 novembre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende industriali operanti nel settore fonderie di ghisa e di acciaio di seconda fusione (vedi classificazione Istat voce 311.1), è prolungata al 13 gennaio 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 10 novembre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Faber, con sede e stabilimento in Bra (Cuneo), è prolungata al 25 novembre 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 10 novembre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Giordano & C, in Cuneo, è prolungata al 30 settembre 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 10 novembre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Talco grafite Valchisone, con sede in Pinerolo (Torino) e stabilimento in Isolantite di Pinerolo (Torino), è prolungata all'8 luglio 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 10 novembre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Società tipografica piemontese, con sede e stabilimento in Torino, è prolungata al 29 luglio 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 10 novembre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Cobra, con sede in Cavaglià (Vercelli), è prolungata al 14 ottobre 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 10 novembre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Comital di Volpiano (Torino), è prolungata al 30 settembre 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 10 novembre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.a.s. Ing. Giorgio Lattes & C., con sede e stabilimento in Torino, è prolungata al 22 luglio 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 10 novembre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Mapi ora Piazza, con sede in Torino e stabilimento in None (Torino), è prolungata all'8 aprile 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 10 novembre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. I.S.V.A., in Nichelino (Torino), è prolungata al 19 febbraio 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 12 novembre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. I.B.A. - Immobili bonifiche appalti di Firenze, con unità produttive in Friuli-Venezia Giulia, cantieri di Linate (Milano), ufficio e deposito in Milano, è prolungata al 29 aprile 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 12 novembre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Filotex di Prato (Firenze), è prolungata al 7 ottobre 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 12 novembre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Giordano & C., in Cuneo, è prolungata al 30 dicembre 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

(6331)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanza della cattedra di geologia applicata presso la facoltà di ingegneria dell'Università di Ancona

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la facoltà di ingegneria dell'Università di Ancona è vacante la cattedra di geologia applicata (ruolo professori prima fascia) alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alla cattedra anzidetta dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(6428)

MINISTERO DEL TESORO

Inizio delle consegne dei buoni del Tesoro poliennali 13,50 % di scadenza 1° luglio 1986, al portatore

A norma del decreto ministeriale 22 giugno 1984 (art. 7), pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 174 del 26 giugno 1984, si rende noto che il 10 dicembre 1984 le sezioni di tesoreria provinciale inizieranno le consegne, alle coesistenti filiali della Banca d'Italia, dei titoli al portatore dei buoni del Tesoro poliennali 13,50%, di scadenza 1° luglio 1986.

(6297)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 232

Corso dei cambi del 27 novembre 1984 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA .	1893,250	1893,250	1893	1893,250	1893,25	1893,25	1893,250	1893,250	1893,250	1893,25
Marco germanico .	619,250	619,250	619,95	619,250	620,15	619,27	619,300	619,250	619,250	619,25
Franco francese .	202,220	202,220	202,70	202,220	202,35	202,21	202,200	202,220	202,220	202,22
Fiorino olandese .	549,270	549,270	549,25	549,270	549,40	549,20	549,130	549,270	549,270	549,27
Franco belga .	30,757	30,757	30,75	30,757	30,77	30,74	30,740	30,757	30,757	30,75
Lira sterlina .	2285,400	2285,400	2282 —	2285,400	2289 —	2285,45	2285,500	2285,400	2285,400	2285,40
Lira irlandese .	1924 —	1924 —	1928 —	1924 —	1928 —	1923,70	1923,400	1924 —	1924 —	—
Corona danese .	172,050	172,050	172 —	172,050	172,25	172,05	172,050	172,050	172,050	172,05
Dracma	15,069	15,069	15,10	15,069	—	15,10	15,070	15 069	15,069	—
E.C.U .	1380,100	1380,100	1383,50	1380,100	1381,70	1380,15	1380,200	1380,100	1380,100	1380,10
Dollaro canadese .	1433,900	1433,900	1435 —	1433,900	1435 —	1434,27	1434,650	1433,900	1433,900	1433,90
Yen giapponese .	7,716	7,716	7,83	7,716	7,71	7,71	7,711	7,716	7,716	7,71
Franco svizzero .	750,100	750,100	750,60	750,100	751,50	750,10	750,100	750,100	750,100	750,10
Scellino austriaco .	88,079	88,079	88,20	88,079	88,20	88,08	88,095	88,079	88,079	88,07
Corona norvegese .	213,580	213,580	213,60	213,580	213,75	213,50	213,460	213,580	213,580	213,58
Corona svedese .	216,680	216,680	217 —	216,680	217,10	216,74	216,800	216,680	216,680	216,68
FIM .	296,900	296,900	297 —	296,900	297,20	296,98	297,090	296,900	296,900	—
Escudo portoghese	11,400	11,400	11,50	11,400	11,51	11,41	11,420	11,400	11,400	11,40
Peseta spagnola .	11,050	11,050	11,05	11,050	11,06	11,05	11,050	11,050	11,050	11,05

Media dei titoli del 27 novembre 1984

Titolo	Valore
Rendita 5% 1935 . . .	67 —
Redimibile 6% (Edilizia scolastica) 1970-85 .	96 —
» 6% » » 1971-86 .	90,500
» 6% » » 1972-87 .	88,100
» 9% » » 1975-90 .	89,050
» 9% » » 1976-91 .	88,750
» 10% » » 1977-92 .	96,750
» 12% (Beni Esteri 1980) .	92,350
» 10% Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97 .	82 —
Certificati di credito del Tesoro 1975-85 10% .	94,100
» » » 1-4-1981/86 16% .	100,800
» » » 1-6-1981/86 16% .	106,250
» » » TR 2,5% 1983/93 .	90 —
» » » Ind. ENI 1- 8-1988 .	101,900
» » » » EFIM 1- 8-1988	101,100
» » » » 1-12-1982/84 .	99,825
» » » » 1- 1-1983/85 .	99,900
» » » » 1- 2-1983/85 .	100,950
» » » » 1- 3-1983/85 .	100 —
» » » » 1- 4-1983/85 .	100,050
» » » » 1- 5-1983/85 .	100,200
» » » » 1- 6-1983/85 .	100,525
» » » » 1- 1-1982/86 .	101,650
» » » » 1- 3-1982/86 .	101,350
» » » » 1- 5-1982/86 .	101,725
» » » » 1- 6-1982/86 .	101,950
» » » » 1- 7-1982/86 .	101,400
» » » » 1- 8-1982/86 .	101,200
» » » » 1- 9-1982/86 .	101,075
» » » » 1-10-1982/86 .	101,225
» » » » 1-11-1982/86 .	101,500
» » » » 1-12-1982/86 .	101,575
» » » » 1- 7-1983/86 .	100 —
» » » » 1- 8-1983/86 .	99,950
» » » » 1- 9-1983/86 .	99,975
» » » » 1-10-1983/86 .	100,075
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1- 1-1983/87 . .	101,300
» » » » 1- 2-1983/87 . .	101,300
» » » » 1- 3-1983/87 . .	101,275
» » » » 1- 4-1983/87 . .	101,225
» » » » 1- 5-1983/87 . .	101,250
» » » » 1- 6-1983/87 . .	101,500
» » » » 1-11-1983/87 . .	101,275
» » » » 1-12-1983/87 . .	101,325
» » » » 1- 7-1983/88 . .	101,250
» » » » 1- 8-1983/88 . .	101,175
» » » » 1- 9-1983/88 . .	100,150
» » » » 1-10-1983/88 . .	100,250
» » » » 1-11-1983/88 . .	101,850
» » » » 1- 1-1984/88 . .	99,875
» » » » 1- 2-1984/88 .	99,900
» » » » 1- 3-1984/88 .	99,625
» » » » 1- 4-1984/88 .	99,375
» » » » 1- 5-1984/88 .	99,425
» » » » 1-11-1983/90 .	101,850
» » » » 1-12-1983/90 .	101,725
» » » » 1- 1-1984/91 .	101,375
» » » » 1- 2-1984/91 .	101,350
» » » » 1- 3-1984/91 .	99,950
» » » » 1- 4-1984/91 .	100 —
» » » » 1- 5-1984/91 .	100,150
Buoni Tesoro Pol. 18% 1- 1-1985 . .	99,975
» » » 17% 1- 5-1985 . . .	100,900
» » » 17% 1- 7-1985 .	101 —
» » » 17% 1-10-1985 .	101,525
» » » 16% 1- 1-1986 . .	101,125
» » » 14% 1- 4-1986 . . .	99,275
» » Nov. 12% 1-10-1987 . .	95,775
Certificati credito Tesoro E.C.U. 22- 2-1982/89 14%	107 —
» » » » 22-11-1982/89 13%	105,100
» » » » 1983/90 11,50%	100,800

Il contabile del portafoglio dello Stato: MAROLDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 27 novembre 1984

Valuta	Cambio
Dollaro USA . . .	1893,250
Marco germanico .	619,275
Franco francese	202,210
Fiorino olandese .	549,200
Franco belga .	30,748
Lira sterlina . . .	2285,450
Lira irlandese	1923,700
Corona danese .	172,050
Dracma . . .	15,069
E.C.U .	1380,150
Dollaro canadese .	1434,275
Yen giapponese .	7,713
Franco svizzero .	750,100
Scellino austriaco .	88,087
Corona norvegese . .	213,520
Corona svedese	216,740
FIM . . .	296,995
Escudo portoghese	11,410
Peseta spagnola	11,050

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL COORDINAMENTO DELLA POLITICA INDUSTRIALE

Ammissione di imprese alle agevolazioni del Fondo speciale rotativo per l'innovazione tecnologica

Con deliberazione adottata nella seduta del 12 giugno 1984, il CIPI ha ammesso alle agevolazioni del Fondo i programmi di innovazione tecnologica presentati dalle imprese sotto elencate e secondo le modalità indicate:

1) Bremi di Barbagallo Roberto - Costruzione apparecchiature elettroniche, classificata piccola impresa.

Oggetto del programma: sistema elettronico per il rilevamento automatico dei dati relativi al consumo di energia elettrica.

Ammissibilità: (ex art. 16 legge n. 46/82): delibera del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 23 febbraio 1984.

Luogo di esecuzione: Nord.

Forma di finanziamento:

credito agevolato al tasso annuale di interesse previsto dall'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46;

contributo di cui al secondo comma dell'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.

Importo massimo:

a) credito agevolato: 22,5 % dei costi ammessi, pari a lire 544.673.000 (*cinquecentoquarantaquattromilioniseicentosettantatremila*);

b) contributo: da calcolarsi a cura del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato alla data di stipulazione del contratto di cui al terzo comma dell'art. 16 della legge n. 46/82, sulla base del 22,5 % dei costi ammessi, applicando la procedura di calcolo di cui all'art. 15 della citata legge.

Ammortamento: 10 (dieci) anni, oltre il periodo di 5 (cinque) anni di utilizzo e preammortamento a partire dalla data di stipulazione del contratto.

Data di inizio del programma: 1° febbraio 1982.

Data prevista per la conclusione del programma: 31 dicembre 1985.

Condizioni: aumento di capitale sociale nella misura necessaria al raggiungimento del valore di almeno 0,5 dell'« indice di compatibilità finanziaria prospettica » di cui alla delibera citata in premessa. Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato comunicherà al CIPI l'attuazione di detta condizione.

2) Brondi telefonia S.p.a., classificata piccola impresa.

Oggetto del programma: tecnologie elettroniche innovative per la realizzazione di apparecchiature ausiliarie per telefonia, con particolare riferimento alla telematica.

Ammissibilità: (ex art. 16 legge n. 46/82): delibera del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 16 dicembre 1983.

Luogo di esecuzione: Nord.

Forma di finanziamento: credito agevolato al tasso annuale di interesse previsto dall'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, numero 46.

Importo massimo: credito agevolato: 45% dei costi ammessi, pari a lire 2.879.317.000 (duemiliardiottocentosettantanovemilionitrecentodiciassettemila).

Ammortamento: 10 (dieci) anni, oltre il periodo di 5 (cinque) anni di utilizzo e preammortamento a partire dalla data di stipulazione del contratto.

Data di inizio del programma: 31 luglio 1981.

Data prevista per la conclusione del programma: 30 giugno 1986.

3) A. Caperdoni & Co. S.p.a., classificata piccola impresa.

Oggetto del programma: sviluppo di una nuova macchina per maglieria a maglia intarsiata.

Ammissibilità: (ex art. 16 legge n. 46/82): delibera del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 25 febbraio 1984.

Luogo di esecuzione: Nord.

Forma di finanziamento: credito agevolato al tasso annuale di interesse previsto dall'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, numero 46.

Importo massimo: credito agevolato: 45% dei costi ammessi, pari a lire 198.398.000 (centonovantottomilionitrecentonovantottomila).

Ammortamento: 10 (dieci) anni, oltre il periodo di 5 (cinque) anni di utilizzo e preammortamento a partire dalla data di stipulazione del contratto.

Data di inizio del programma: 1° gennaio 1983.

Data prevista per la conclusione del programma: 31 dicembre 1987.

4) Casagrande S.p.a., classificata piccola impresa.

Oggetto del programma: nuovi processi automatizzati nella costruzione di manufatti in cemento armato e nuove macchine elettroniche per impieghi in opere di fondazione.

Ammissibilità: (ex art. 16 legge n. 46/82): delibera del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 23 febbraio 1984.

Luogo di esecuzione: Nord.

Forma di finanziamento: credito agevolato al tasso annuale di interesse previsto dall'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, numero 46.

Importo massimo: credito agevolato: 45 % dei costi ammessi, pari a lire 4.365.625.000 (quattromiliarditrecentosessantacinquemilioniseicentoventicinquemila).

Ammortamento: 10 (dieci) anni, oltre il periodo di 5 (cinque) anni di utilizzo e preammortamento a partire dalla data di stipulazione del contratto.

Data di inizio del programma: 1° gennaio 1982.

Data prevista per la conclusione del programma: 31 dicembre 1985.

5) Codelca S.p.a., classificata piccola impresa.

Oggetto del programma: nuovo progetto per applicazioni speciali di elastomeri poliolefine e tecnopolimeri per cavi resistenti alle radiazioni nucleari e rispondenti alle esigenze più avanzate nel campo della sicurezza ambientale.

Ammissibilità: (ex art. 16 legge n. 46/82): delibera del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 25 febbraio 1984.

Luogo di esecuzione: Nord.

Forma di finanziamento: credito agevolato al tasso annuale di interesse previsto dall'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, numero 46.

Importo massimo: credito agevolato: 55 % dei costi ammessi, pari a lire 3.258.061.000 (tremiliardiduecentocinquantottomilionisessantunomila).

Ammortamento: 10 (dieci) anni, oltre il periodo di 5 (cinque) anni di utilizzo e preammortamento a partire dalla data di stipulazione del contratto.

Data di inizio del programma: 1° giugno 1982.

Data prevista per la conclusione del programma: 31 luglio 1985.

6) C.G.Z. Alimec S.r.l. Industrie meccaniche, classificata piccola impresa.

Oggetto del programma: sistema automatico elettronico-meccanico per la lavorazione universale di carni secche salate di qualsiasi origine animale.

Ammissibilità: (ex art. 16 legge n. 46/82): delibera del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 23 febbraio 1984.

Luogo di esecuzione: Nord.

Forma di finanziamento:

credito agevolato al tasso annuale di interesse previsto dall'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46;

contributo di cui al secondo comma dell'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.

Importo massimo:

a) credito agevolato: 22,5% dei costi ammessi, pari a lire 511.546.000 (cinquecentoundicimilionicinquecentoquarantaseimila);

b) contributo: da calcolarsi a cura del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato alla data di stipulazione del contratto di cui al terzo comma dell'art. 16 della legge n. 46/82, sulla base del 22,5% dei costi ammessi, applicando la procedura di calcolo di cui all'art. 15 della citata legge.

Ammortamento: 10 (dieci) anni, oltre il periodo di 5 (cinque) anni di utilizzo e preammortamento a partire dalla data di stipulazione del contratto.

Data di inizio del programma: 1° gennaio 1982.

Data prevista per la conclusione del programma: 31 dicembre 1985.

Condizioni: aumento di capitale sociale nella misura necessaria al raggiungimento del valore di almeno 0,5 dell'« indice di compatibilità finanziaria prospettica » di cui alla delibera citata in premessa. Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato comunicherà al CIPI l'attuazione di detta condizione.

7) COR.TUBI S.P.A., classificata piccola impresa.

Oggetto del programma: impianto a ciclo produttivo automatico con convogliatore aereo di esperimento e governo computerizzato della linea per componenti di autoveicoli.

Ammissibilità: (ex art. 16 legge n. 46/82): delibera del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 16 dicembre 1983.

Luogo di esecuzione: Nord.

Forma di finanziamento:

credito agevolato al tasso annuale di interesse previsto dall'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46;

contributo di cui al secondo comma dell'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.

Importo massimo:

a) credito agevolato: 17,5% dei costi ammessi, pari a lire 242.375.000 (duecentoquarantaduemilioni trecentosettantacinquemila);

b) contributo: da calcolarsi a cura del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato alla data di stipulazione del contratto di cui al terzo comma dell'art. 16 della legge n. 46/82, sulla base del 17,5% dei costi ammessi, applicando la procedura di calcolo di cui all'art. 15 della citata legge.

Ammortamento: 10 (dieci) anni, oltre il periodo di 5 (cinque) anni di utilizzo e preammortamento a partire dalla data di stipulazione del contratto.

Data di inizio del programma: 1° settembre 1981.

Data prevista per la conclusione del programma: 31 agosto 1985.

8) C.V.S. - COSTRUZIONI VEICOLI SPECIALI S.P.A., classificata piccola impresa.

Oggetto del programma: progetto, sviluppo ed applicazione di sistemi di componenti e di processi produttivi innovativi utilizzati per la produzione di autoveicoli per usi speciali.

Ammissibilità: (ex art. 16 legge n. 46/82): delibera del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 16 dicembre 1983.

Luogo di esecuzione: Nord.

Forma di finanziamento: credito agevolato al tasso annuale di interesse previsto dall'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, numero 46.

Importo massimo: credito agevolato: 45% dei costi ammessi, pari a lire 1.395.450.000 (unmiliardotrecentonovantacinquemilioniquattrocentocinquantamila).

Ammortamento: 10 (dieci) anni, oltre il periodo di 5 (cinque) anni di utilizzo e preammortamento a partire dalla data di stipulazione del contratto.

Data di inizio del programma: 1° gennaio 1982.

Data prevista per la conclusione del programma: 31 dicembre 1986.

Condizioni: aumento di capitale sociale nella misura necessaria al raggiungimento del valore di almeno 0,5 dell'« indice di compatibilità finanziaria prospettica » di cui alla delibera citata in premessa. Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato comunicherà al CIPI l'attuazione di detta condizione.

9) D.I.P.I. DI BUCCI EBRO, classificata piccola impresa.

Oggetto del programma: studio e sviluppo di una serie di trasmissioni modulari con cambio meccanico a controalberi ed ingranaggi sempre a presa.

Ammissibilità: (ex art. 16 legge n. 46/82): delibera del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 16 dicembre 1983.

Luogo di esecuzione: Nord.

Forma di finanziamento: credito agevolato al tasso annuale di interesse previsto dalla legge 17 febbraio 1982, n. 46.

Importo massimo: credito agevolato: 55% dei costi ammessi, pari a lire 398.305.000 (trecentonovantottomilionitrecentocinquemila).

Ammortamento: 10 (dieci) anni, oltre il periodo di 5 (cinque) anni di utilizzo e preammortamento a partire dalla data di stipulazione del contratto.

Data di inizio del programma: 1° luglio 1981.

Data prevista per la conclusione del programma: 30 giugno 1986.

Condizioni: aumento di capitale nella misura necessaria al raggiungimento del valore di almeno 0,5 dell'« indice di compatibilità finanziaria prospettica » di cui alla delibera citata in premessa. Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato comunicherà al CIPI l'attuazione di detta condizione.

10) ELETREX S.P.A., classificata piccola impresa.

Oggetto del programma: studio di una nuova generazione di strumenti per effettuare saldature sui circuiti stampati, circuiti MOS, applicazioni di microelettronica ed elettronica in genere.

Ammissibilità: (ex art. 16 legge n. 46/82): delibera del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 23 febbraio 1984.

Luogo di esecuzione: Nord.

Forma di finanziamento:

credito agevolato al tasso annuale di interesse previsto dall'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46;

contributo di cui al secondo comma dell'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.

Importo massimo:

a) credito agevolato: 22,5% dei costi ammessi, pari a lire 210.192.000 (duecentodiecimilionicentonovantaduemila);

b) contributo: da calcolarsi a cura del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato alla data di stipulazione del contratto di cui al terzo comma dell'art. 16 della legge n. 46/82, sulla base del 22,5% dei costi ammessi, applicando la procedura di calcolo di cui all'art. 15 della citata legge.

Ammortamento: 10 (dieci) anni, oltre il periodo di 5 (cinque) anni di utilizzo e preammortamento a partire dalla data di stipulazione del contratto.

Data di inizio del programma: 15 marzo 1981.

Data prevista per la conclusione del programma: 28 febbraio 1986.

11) ELETTROCHIMICA MARCO GINATTA S.P.A., classificata piccola impresa.

Oggetto del programma: nuovo processo per la produzione di titanio.

Ammissibilità: (ex art. 16 legge n. 46/82): delibera del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 25 febbraio 1984.

Luogo di esecuzione: Nord.

Forma di finanziamento: credito agevolato al tasso annuale di interesse previsto dall'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, numero 46.

Importo massimo: credito agevolato: 55 % dei costi ammessi, pari a lire 937.750.000 (novecentotrentasettemilionisettecentocinquantamila).

Ammortamento: 10 (dieci) anni, oltre il periodo di 5 (cinque) anni di utilizzo e preammortamento a partire dalla data di stipulazione del contratto.

Data di inizio del programma: 1° gennaio 1982.

Data prevista per la conclusione del programma: 31 dicembre 1986.

12) EMIPLAST S.R.L., classificata piccola impresa.

Oggetto del programma: innovazioni tecnologiche, impiego nuovi prodotti e nuovi processi. Programma di applicazione poliuretano e nylon RIM, di applicazioni nuovo materiale fibroso per pannelli fonoassorbenza e nuovi processi di produzione di sedili.

Ammissibilità: (ex art. 16 legge n. 46/82): delibera del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 23 febbraio 1984.

Luogo di esecuzione: Nord.

Forma di finanziamento: credito agevolato al tasso annuale di interesse previsto dall'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, numero 46.

Importo massimo: credito agevolato: 45 % dei costi ammessi, pari a lire 897.300.000 (ottocentonovantasettemilionitrecentomila).

Ammortamento: 10 (dieci) anni, oltre il periodo di 5 (cinque) anni di utilizzo e preammortamento a partire dalla data di stipulazione del contratto.

Data di inizio del programma: 1° gennaio 1982.

Data prevista per la conclusione del programma: 31 dicembre 1985.

13) ERBER S.A.S., classificata piccola impresa.

Oggetto del programma: una nuova tecnologia per la produzione di corpi cilindrici estrusi a freddo in acciaio legato atti a resistere alla spinta interna di fluidi ad alta pressione.

Ammissibilità: (ex art. 16 legge n. 46/82): delibera del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 16 dicembre 1983.

Luogo di esecuzione: Nord.

Forma di finanziamento:

credito agevolato al tasso annuale di interesse previsto dall'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46;

contributo di cui al secondo comma dell'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.

Importo massimo:

a) credito agevolato: 22,5% dei costi ammessi, pari a lire 386.533.000 (trecentottantaseimilionicinquecentotrentatremila);

b) contributo: da calcolarsi a cura del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato alla data di stipulazione del contratto di cui al terzo comma dell'art. 16 della legge n. 46/82, sulla base del 22,5% dei costi ammessi, applicando la procedura di calcolo di cui all'art. 15 della citata legge.

Ammortamento: 10 (dieci) anni, oltre il periodo di 5 (cinque) anni di utilizzo e preammortamento a partire dalla data di stipulazione del contratto.

Data di inizio del programma: 1° aprile 1982.

Data prevista per la conclusione del programma: 31 dicembre 1984.

14) ERGOM MATERIE PLASTICHE S.P.A., classificata piccola impresa.

Oggetto del programma: profilati tubolari di resina termoplastica, con spessore di parete costante, a sezione variabile con continuità, leggeri ed economici.

Ammissibilità: (ex art. 16 legge n. 46/82): delibera del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 25 febbraio 1984.

Luogo di esecuzione: Nord.

Forma di finanziamento: credito agevolato al tasso annuale di interesse previsto dall'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, numero 46.

Importo massimo: credito agevolato: 45 % dei costi ammessi, pari a lire 326.250.000 (trecentoventiseimilioniduecentocinquantamila).

Ammortamento: 10 (dieci) anni, oltre il periodo di 5 (cinque) anni di utilizzo e preammortamento a partire dalla data di stipulazione del contratto.

Data di inizio del programma: 1° luglio 1981.

Data prevista per la conclusione del programma: 30 giugno 1985.

15) F.A.M.U.P. S.P.A., classificata piccola impresa.

Oggetto del programma: nuove macchine a controllo numerico, con la caratteristica essenziale di poter essere componibili a diversi livelli, al fine di soddisfare qualsiasi tipo di esigenza industriale.

Ammissibilità: (ex art. 16 legge n. 46/82): delibera del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 16 dicembre 1983.

Luogo di esecuzione: Nord.

Forma di finanziamento: credito agevolato al tasso annuale di interesse previsto dall'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, numero 46.

Importo massimo: credito agevolato: 45 % dei costi ammessi, pari a lire 1.315.723.000 (unmiliardotrecentoquindicimilionisettecentoventitremila).

Ammortamento: 10 (dieci) anni, oltre il periodo di 5 (cinque) anni di utilizzo e preammortamento a partire dalla data di stipulazione del contratto.

Data di inizio del programma: 21 luglio 1981.

Data prevista per la conclusione del programma: 28 febbraio 1985.

16) FARID S.P.A., classificata piccola impresa.

Oggetto del programma: sistemi ed attrezzature per veicoli adibiti alla raccolta di rifiuti solidi urbani.

Ammissibilità: (ex art. 16 legge n. 46/82): delibera del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 16 dicembre 1983.

Luogo di esecuzione: Nord.

Forma di finanziamento: credito agevolato al tasso annuale di interesse previsto dall'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, numero 46.

Importo massimo: credito agevolato: 45 % dei costi ammessi, pari a lire 536.302.000 (cinquecentotrentaseimilionitrecentoduemila).

Ammortamento: 10 (dieci) anni, oltre il periodo di 5 (cinque) anni di utilizzo e preammortamento a partire dalla data di stipulazione del contratto.

Data di inizio del programma: 1° gennaio 1982.

Data prevista per la conclusione del programma: 31 dicembre 1984.

17) FONDERIA ACCIAI INOSSIDABILI E LEGHE SPECIALI (F.A.I.) S.R.L., classificata piccola impresa.

Oggetto del programma: studio e messa a punto di tecnologia innovativa per la fabbricazione, a mezzo fusione, di rollini per forni continui di monocottura e bicottura per forni ceramici.

Ammissibilità: (ex art. 16 legge n. 46/82): delibera del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 23 febbraio 1984.

Luogo di esecuzione: Nord.

Forma di finanziamento: credito agevolato al tasso annuale di interesse previsto dall'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, numero 46.

Importo massimo: credito agevolato: 35 % dei costi ammessi, pari a lire 279.479.000 (duecentosettantanovemilioniquattrocentosettantanovemila).

Ammortamento: 10 (dieci) anni, oltre il periodo di 5 (cinque) anni di utilizzo e preammortamento a partire dalla data di stipulazione del contratto.

Data di inizio del programma: 1° gennaio 1981.

Data prevista per la conclusione del programma: 31 maggio 1985.

18) GAMFIOR - MECCANICA DI PRECISIONE LUIGI FIORITO S.P.A., classificata piccola impresa.

Oggetto del programma: innovazione tecnologica di prodotto e di procedimento per la fabbricazione di viti a circolazione di sfere.

Ammissibilità: (ex art. 16 legge n. 46/82): delibera del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 25 febbraio 1984.

Luogo di esecuzione: Nord.

Forma di finanziamento: credito agevolato al tasso annuale di interesse previsto dall'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, numero 46.

Importo massimo: credito agevolato: 45 % dei costi ammessi, pari a lire 563.874.000 (cinquecentosessantatremilioniottocentosettantaquattromila).

Ammortamento: 10 (dieci) anni, oltre il periodo di 5 (cinque) anni di utilizzo e preammortamento a partire dalla data di stipulazione del contratto.

Data di inizio del programma: 1° maggio 1981.

Data prevista per la conclusione del programma: 31 dicembre 1984.

19) GARAVAGLIA S.A.S., classificata piccola impresa.

Oggetto del programma: tecnologia innovativa per la fabbricazione di corpi di qualsiasi peso e dimensione fusi in acciaio normali e speciali ad elevatissimo livello qualitativo allo stato «AS CAST» con l'impiego di processi di formatura in sabbie a potere ceronizzante ed esenti da effetti silicotigeni.

Ammissibilità: (ex art. 16 legge n. 46/82): delibera del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 16 dicembre 1983.

Luogo di esecuzione: Nord.

Forma di finanziamento: credito agevolato al tasso annuale di interesse previsto dall'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, numero 46.

Importo massimo: credito agevolato: 35% dei costi ammessi, pari a lire 962.399.000 (novecentosessantaduemilionitrecentonovantanovemila).

Ammortamento: 10 (dieci) anni, oltre il periodo di 5 (cinque) anni di utilizzo e preammortamento a partire dalla data di stipulazione del contratto.

Data di inizio del programma: 4 gennaio 1981.

Data prevista per la conclusione del programma: 31 dicembre 1984.

20) GRUPPO INDUSTRIALE MECCANICO E COMPONENTISTICO (GIMECO) S.P.A., classificata piccola impresa.

Oggetto del programma: gamma innovativa di prodotto nel campo della componentistica per auto.

Ammissibilità: (ex art. 16 legge n. 46/82): delibera del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 25 febbraio 1984.

Luogo di esecuzione: Nord.

Forma di finanziamento: credito agevolato al tasso annuale di interesse previsto dall'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, numero 46.

Importo massimo: credito agevolato: 45% dei costi ammessi, pari a lire 2.020.950.000 (duemiliardiventimilioninovecentocinquantamila).

Ammortamento: 10 (dieci) anni, oltre il periodo di 5 (cinque) anni di utilizzo e preammortamento a partire dalla data di stipulazione del contratto.

Data di inizio del programma: 1° gennaio 1982.

Data prevista per la conclusione del programma: 31 dicembre 1985.

21) G.T.E. TELECOMUNICAZIONI S.P.A., classificata grande impresa.

Oggetto del programma: nuovi prodotti nel settore degli apparati di comunicazione e di trasmissione in tecnica numerica.

Ammissibilità: (ex art. 16 legge n. 46/82): delibera del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 25 febbraio 1984.

Luogo di esecuzione: in parte al Nord e in parte al Sud.

Forma di finanziamento: credito agevolato al tasso annuale di interesse previsto dall'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, numero 46.

Importo massimo: credito agevolato: 23,62 % dei costi ammessi, pari a lire 25.060.000.000 (venticinquemiliardisessantamilioni) da imputarsi alla quota Sud, risultante dal livello di intervento corrispondente al grado elevato, di innovazione tecnologica e dall'applicazione della propria delibera del 5 maggio 1983.

Ammortamento: 10 (dieci) anni, oltre il periodo di 5 (cinque) anni di utilizzo e preammortamento a partire dalla data di stipulazione del contratto.

Data di inizio del programma: 1° gennaio 1982.

Data prevista per la conclusione del programma: 31 dicembre 1986.

22) IRRISERRA INDUSTRIALE S.R.L., classificata piccola impresa.

Oggetto del programma: Irrisystem, computer a microprocessori con onde per comandare impianti di irrigazione con estensione per realizzare centrali di distribuzione fertilizzante liquido.

Ammissibilità: (ex art. 16 legge n. 46/82): delibera del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 25 febbraio 1984.

Luogo di esecuzione: Nord.

Forma di finanziamento:

credito agevolato al tasso annuale di interesse previsto dall'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46;

contributo di cui al secondo comma dell'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.

Importo massimo:

a) credito agevolato: 22,5 % dei costi ammessi, pari a lire 441.229.000 (quattrocentoquarantunomilioniduecentoventinovemila);

b) contributo: da calcolarsi a cura del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato alla data di stipulazione del contratto di cui al terzo comma dell'art. 16 della legge n. 46/82, sulla base del 22,5 % dei costi ammessi, applicando la procedura di calcolo di cui all'art. 15 della citata legge.

Ammortamento: 10 (dieci) anni, oltre il periodo di 5 (cinque) anni di utilizzo e preammortamento a partire dalla data di stipulazione del contratto.

Data di inizio del programma: 1° novembre 1982.

Data prevista per la conclusione del programma: 31 dicembre 1985.

23) MASSUCCO INDUSTRIE S.P.A., classificata piccola impresa.

Oggetto del programma: processo di stampaggio a caldo dell'acciaio di laminazione circolare di calibratura semicalda per la produzione delle corone coniche per autoveicoli.

Ammissibilità: (ex art. 16 legge n. 46/82): delibera del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 23 febbraio 1984.

Luogo di esecuzione: Nord.

Forma di finanziamento:

credito agevolato al tasso annuale di interesse previsto dall'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46;

contributo di cui al secondo comma dell'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.

Importo massimo:

a) credito agevolato: 27,5 % dei costi ammessi, pari a L. 207.300.000 (duecentosettemilionitrecentomila);

b) contributo: da calcolarsi a cura del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato alla data di stipulazione del contratto di cui al terzo comma dell'art. 16 della legge n. 46/82, sulla base del 27,5 % dei costi ammessi, applicando la procedura di calcolo di cui all'art. 15 della citata legge.

Ammortamento: 10 (dieci) anni, oltre il periodo di 5 (cinque) anni di utilizzo e preammortamento a partire dalla data di stipulazione del contratto.

Data di inizio del programma: 12 maggio 1982.

Data prevista per la conclusione del programma: 31 dicembre 1984.

24) MONTEFLUOS S.P.A. - AUSIMONT S.P.A., classificate grandi imprese.

Oggetto del programma: innovazione tecnologica sui prodotti per polimeri. Capitolo II innovazione tecnologica sui perossidi.

Ammissibilità: (ex art. 16 legge n. 46/82): delibera del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 22 luglio 1983.

Luogo di esecuzione: Nord.

Forma di finanziamento: credito agevolato al tasso annuale di interesse previsto dall'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.

Importo massimo: credito agevolato: 0,245% dei costi ammessi, pari a L. 952.560.000 (novecentocinquantaduemilionicinquecentosessantamila) da ripartirsi nel modo seguente:

Montefluos S.p.a.: lire 336.254.000 (trecentotrentaseimilioniduecentocinquantaquattromila) pari al 24,5% dei relativi costi ammessi, risultante dal livello di intervento corrispondente al grado basso di innovazione tecnologica e dall'applicazione della propria delibera del 5 maggio 1983;

Ausimont S.p.a.: lire 616.306.000 (seicentosedicimilionitrecentoseimila) pari al 24,5% dei relativi costi ammessi risultante dal livello di intervento corrispondente al grado basso di innovazione tecnologica e dall'applicazione della propria delibera del 5 maggio 1983.

Ammortamento: 10 (dieci) anni, oltre il periodo di 5 (cinque) anni di utilizzo e preammortamento a partire dalla data di stipulazione del contratto.

Data di inizio del programma: 1° agosto 1982.

Data prevista per la conclusione del programma: 31 luglio 1987.

25) MONTEFLUOS S.P.A. e AUSIMONT S.P.A., classificate grandi imprese.

Oggetto del programma: innovazione tecnologica nel settore dei fluidi funzionali.

Ammissibilità: (ex art. 16 legge n. 46/82): delibera del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 22 luglio 1983.

Luogo di esecuzione: Nord.

Forma di finanziamento: credito agevolato al tasso annuale di interesse previsto dall'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.

Importo massimo: credito agevolato: 31,5% dei costi ammessi, pari a lire 2.716.875.000 (duemiliardisettecentosedicimilioniottocentosettantacinquemila) da ripartirsi nel modo seguente:

Montefluos S.p.a.: lire 1.260.630.000 (unmiliardoduecentosessantamilioniseicentotrentamila) pari al 31,5% dei costi ammessi, risultante dal livello di intervento corrispondente al grado medio, di innovazione tecnologica e dall'applicazione della propria delibera del 5 maggio 1983;

Ausimont S.p.a.: lire 1.456.245.000 (unmiliardoquattrocentocinquantaseimilioniduecentoquarantacinquemila) pari al 31,5% dei costi ammessi, risultante dal livello di intervento corrispondente al grado medio, di innovazione tecnologica e dall'applicazione della propria delibera del 5 maggio 1983.

Ammortamento: 10 (dieci) anni, oltre il periodo di 5 (cinque) anni di utilizzo e preammortamento a partire dalla data di stipulazione del contratto.

Data di inizio del programma: 1° agosto 1982.

Data prevista per la conclusione del programma: 31 luglio 1987.

26) MOPLEFAN S.P.A., classificata grande impresa.

Oggetto del programma: innovazione tecnologica per l'ampliamento della gamma di prodotti e delle applicazioni del film polipropilenico.

Ammissibilità: (ex art. 16 legge n. 46/82): delibera del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 22 luglio 1983.

Luogo di esecuzione: Nord.

Forma di finanziamento: credito agevolato al tasso annuale di interesse previsto dall'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.

Importo massimo: credito agevolato: 55% dei costi ammessi, pari a lire 3.029.400.000 (tremiliardiventinovemilioniquattrocentomila).

Ammortamento: 10 (dieci) anni, oltre il periodo di 5 (cinque) anni di utilizzo e preammortamento a partire dalla data di stipulazione del contratto.

Data di inizio del programma: 12 gennaio 1981.

Data prevista per la conclusione del programma: 30 giugno 1985.

27) M.P.C. - MANIFATTURA PRODOTTI CHIMICI DI B.L. POZZI, classificata piccola impresa.

Oggetto del programma: innovazione di processo chimico per la produzione, mediante polimerizzazione in continuo, senza l'impiego di solventi organici, di un tecnopolimero poliuretanico termoplastico destinato alla componentistica per auto ed altre applicazioni industriali (calzaturiero, pelletteria, arredamento, ecc.).

Ammissibilità: (ex art. 16 legge n. 46/82): delibera del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 16 dicembre 1983.

Luogo di esecuzione: Nord.

Forma di finanziamento: credito agevolato al tasso annuale di interesse previsto dall'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.

Importo massimo: credito agevolato: 45% dei costi ammessi, pari a lire 494.550.000 (quattrocentonovantaquattromilionicinquecentocinquantamila).

Ammortamento: 10 (dieci) anni, oltre il periodo di 5 (cinque) anni di utilizzo e preammortamento a partire dalla data di stipulazione del contratto.

Data di inizio del programma: 1° gennaio 1982.

Data prevista per la conclusione del programma: 31 dicembre 1984.

Condizioni: aumento di capitale nella misura necessaria al raggiungimento del valore di almeno 0,5 dell'« indice di compatibilità finanziaria prospettica » di cui alla delibera citata in premessa. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato comunicherà al CIPI l'attuazione di detta condizione.

28) NUOVA FERROSIDER S.P.A., classificata piccola impresa.

Oggetto del programma: barra metallica con dentatura su due lati opposti particolarmente per la costruzione di griglie e simili.

Ammissibilità: (ex art. 16 legge n. 46/82): delibera del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 25 febbraio 1984.

Luogo di esecuzione: Nord.

Forma di finanziamento: credito agevolato al tasso annuale di interesse previsto dall'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.

Importo massimo: credito agevolato: 55% dei costi ammessi, pari a lire 134.277.000 (centotrentaquattromilioniduecentosettantasettemila).

Ammortamento: 10 (dieci) anni, oltre il periodo di 5 (cinque) anni di utilizzo e preammortamento a paritre dalla data di stipulazione del contratto.

Data di inizio del programma: 1° settembre 1982.

Data prevista per la conclusione del programma: 31 dicembre 1983.

29) O.E.T. CALUSCO S.P.A., classificata piccola impresa.

Oggetto del programma: introduzione di rilevanti innovazioni nel processo produttivo del Silicio Elementare (SI) e sue leghe, in funzione:

della riduzione dei consumi di energia e dei materiali per unità di prodotto;

del miglioramento del fattore ambientale;

dell'ottenimento di prodotti specifici per vari settori industriali, quali: l'automobilistica, la chimica e l'energetica.

Ammissibilità: (ex art. 16 legge n. 46/82): delibera del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 25 febbraio 1984.

Luogo di esecuzione: Nord.

Forma di finanziamento:

credito agevolato al tasso annuale di interesse previsto dall'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46;

contributo di cui al secondo comma dell'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.

Importo massimo:

a) credito agevolato: 22,5% dei costi ammessi, pari a lire 723.753.000 (settecentoventitremilionisettecentocinquantatremila);

b) contributo: da calcolarsi a cura del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato alla data di stipulazione del contratto di cui al terzo comma dell'art. 16 della legge n. 46/82, sulla base del 22,5% dei costi ammessi, applicando la procedura di calcolo di cui all'art. 15 della citata legge.

Ammortamento: 10 (dieci) anni, oltre il periodo di 5 (cinque) anni di utilizzo e preammortamento a partire dalla data di stipulazione del contratto.

Data di inizio del programma: 1° agosto 1982.

Data prevista per la conclusione del programma: 31 dicembre 1985.

Condizioni: aumento di capitale sociale nella misura necessaria al raggiungimento del valore di almeno 0,5 dell'« indice di compatibilità finanziaria prospettica » di cui alla delibera citata in premessa. Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato comunicherà al CIPI l'attuazione di detta condizione.

30) O.E.T. COLUSCO S.P.A., classificata piccola impresa.

Oggetto del programma: nuovo processo di produzione di Siliciuro di calcio, finalizzato a:

riduzione specifica di consumi energetici;

diminuzione di consumo di materie prime;

rivalutazione di materie prime nazionali;

miglioramento dei problemi ecologici;

abbattimento dei costi industriali.

Ammissibilità: (ex art. 16 legge n. 46/82): delibera del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 25 febbraio 1984.

Luogo di esecuzione: Nord.

Forma di finanziamento:

credito agevolato al tasso annuale di interesse previsto dall'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46;

contributo di cui al secondo comma dell'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.

Importo massimo:

a) credito agevolato: 22,5% dei costi ammessi, pari a lire 687.913.000 (seicentottantasettemilioninovecentotredicimila);

b) contributo: da calcolarsi a cura del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato alla data di stipulazione del contratto di cui al terzo comma dell'art. 16 della legge n. 46/82, sulla base del 22,5% dei costi ammessi, applicando la procedura di calcolo di cui all'art. 15 della citata legge.

Ammortamento: 10 (dieci) anni, oltre il periodo di 5 (cinque) anni di utilizzo e preammortamento a partire dalla data di stipulazione del contratto.

Data di inizio del programma: 1° gennaio 1982.

Data prevista per la conclusione del programma: 31 agosto 1985.

Condizioni: aumento di capitale sociale nella misura necessaria al raggiungimento del valore di almeno 0,5 dell'« indice di compatibilità finanziaria prospettica » di cui alla delibera citata in premessa. Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato comunicherà al CIPI l'attuazione di detta condizione.

31) OFFICINE ELETTROMECCANICHE TRENTINE S.P.A., classificata piccola impresa.

Oggetto del programma: studio di un nuovo procedimento di carbonizzazione del legno e collaterale e consecutiva attivazione del carbone vegetale, con produzione di « carboni attivi » da applicare nei processi ecologici di assorbimento in mezzi liquidi e/o gassosi. Recupero contemporaneo di catrami per l'estrazione di « cresato vegetale ».

Ammissibilità: (ex art. 16 legge n. 46/82): delibera del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 16 dicembre 1983.

Luogo di esecuzione: Nord.

Forma di finanziamento:

credito agevolato al tasso annuale di interesse previsto dall'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46;

contributo di cui al secondo comma dell'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.

Importo massimo:

a) credito agevolato: 27,5% dei costi ammessi, pari a lire 1.018.530.000 (unmiliardodiciottomilionicinquecentotrentamila);

b) contributo: da calcolarsi a cura del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato alla data di stipulazione del contratto di cui al terzo comma dell'art. 16 della legge n. 46/82, sulla base del 27,5% dei costi ammessi, applicando la procedura di calcolo di cui all'art. 15 della citata legge.

Ammortamento: 10 (dieci) anni, oltre il periodo di 5 (cinque) anni di utilizzo e preammortamento a partire dalla data di stipulazione del contratto.

Data di inizio del programma: 1° giugno 1982.

Data prevista per la conclusione del programma: 31 dicembre 1985.

Condizioni: aumento di capitale sociale nella misura necessaria al raggiungimento del valore di almeno 0,5 dell'« indice di compatibilità finanziaria prospettica » di cui alla delibera citata in premessa. Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato comunicherà al CIPI l'attuazione di detta condizione.

32) OFFICINE MECCANICHE AERONAUTICHE OMA S.P.A., classificata piccola impresa.

Oggetto del programma: progettazione realizzazione a livello prototipo e preindustrializzazione di strutture secondarie in materiali compositi, con particolare riguardo alle strutture di sostegno dei carichi esterni e alle aste di comando e di trasmissione del moto per aerei e/o elicotteri.

Ammissibilità: (ex art. 16 legge n. 46/82): delibera del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 16 dicembre 1983.

Luogo di esecuzione: Nord.

Forma di finanziamento: credito agevolato al tasso annuale di interesse previsto dall'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.

Importo massimo: credito agevolato: 45% costi ammessi, pari a lire 1.791.900.000 (unmiliardosettecentonovantunomilioninovecentomila).

Ammortamento: 10 (dieci) anni, oltre il periodo di 5 (cinque) anni di utilizzo e preammortamento a partire dalla data di stipulazione del contratto.

Data di inizio del programma: 1° novembre 1983.

Data prevista per la conclusione del programma: 31 dicembre 1986.

33) OFFICINE MECCANICHE BAIRO S.P.A., classificata piccola impresa.

Oggetto del programma: innovazioni tecnologiche di prodotto e di processo produttivo riferite alla realizzazione di sedili e serbatoi benzina.

Ammissibilità: (ex art. 16 legge n. 46/82): delibera del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 23 febbraio 1984.

Luogo di esecuzione: Nord.

Forma di finanziamento: credito agevolato al tasso annuale di interesse previsto dall'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.

Importo massimo: credito agevolato: 45% dei costi ammessi, pari a lire 3.814.283.000 (tremiliardiottocentoquattordicimilioniduecentottantatremila).

Ammortamento: 10 (dieci) anni, oltre il periodo di 5 (cinque) anni di utilizzo e preammortamento a partire dalla data di stipulazione del contratto.

Data di inizio del programma: 20 ottobre 1981.

Data prevista per la conclusione del programma: 31 dicembre 1985.

Condizioni: aumento del capitale sociale nella misura necessaria al raggiungimento del valore di almeno 0,5 dell'« indice di compatibilità finanziaria prospettica » di cui alla delibera citata in premessa. Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato comunicherà al CIPI l'attuazione di detta condizione.

34) OFFICINE MECCANICHE PAVESI & C. S.P.A., classificata piccola impresa.

Oggetto del programma: nuove tecnologie nel controllo dell'automazione di sistemi flessibili di produzione, in particolare, sviluppo di sistemi di controllo elettronico per macchine per produzione di motori elettrici.

Ammissibilità: (ex art. 16 legge n. 46/82): delibera del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 23 febbraio 1984.

Luogo di esecuzione: Nord.

Forma di finanziamento: credito agevolato al tasso annuale di interesse previsto dall'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.

Importo massimo: credito agevolato: 45% dei costi ammessi, pari a lire 1.107.927.000 (unmiliardocentosettemilioninovecentoventisettemila).

Ammortamento: 10 (dieci) anni, oltre il periodo di 5 (cinque) anni di utilizzo e preammortamento a partire dalla data di stipulazione del contratto.

Data di inizio del programma: 1° ottobre 1981.

Data prevista per la conclusione del programma: 30 settembre 1985.

35) PADANAPLAST S.P.A., classificata piccola impresa.

Oggetto del programma: tecnopolimeri plasto-elastomerici ignifugati a reticolazione silanica.

Ammissibilità: (ex art. 16 legge n. 46/82): delibera del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 16 dicembre 1983.

Luogo di esecuzione: Nord.

Forma di finanziamento: credito agevolato al tasso annuale di interesse previsto dall'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.

Importo massimo: credito agevolato: 45% dei costi ammessi, pari a lire 1.714.500.000 (unmiliardosettecentoquattordicimilionicinquecentomila).

Ammortamento: 10 (dieci) anni, oltre il periodo di 5 (cinque) anni di utilizzo e preammortamento a partire dalla data di stipulazione del contratto.

Data di inizio del programma: 31 luglio 1981.

Data prevista per la conclusione del programma: 30 giugno 1986.

36) PIANFEI I.P.A. S.P.A., classificata piccola impresa.

Oggetto del programma: reingenerizzazione dei componenti non strutturali del corpo vettura (scocca ed interni) di un auto-veicolo tramite innovazioni progetturali e tecnologiche che impiegano materiali innovativi tra loro combinati (MIC).

Ammissibilità: (ex art. 16 legge n. 46/82): delibera del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 16 dicembre 1983.

Luogo di esecuzione: Nord.

Forma di finanziamento: credito agevolato al tasso annuale di interesse previsto dall'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.

Importo massimo: credito agevolato: 45% dei costi ammessi, pari a lire 741.100.000 (settecentoquarantunomilionicentomila).

Ammortamento: 10 (dieci) anni, oltre il periodo di 5 (cinque) anni di utilizzo e preammortamento a partire dalla data di stipulazione del contratto.

Data di inizio del programma: 1° marzo 1981.

Data prevista per la conclusione del programma: 31 dicembre 1985.

37) PLURITEC ITALIA S.P.A., classificata piccola impresa.

Oggetto del programma: sviluppi innovativi di processi automatici computerizzati per le lavorazioni di circuiti stampati per l'elettronica professionale.

Ammissibilità: (ex art. 16 legge n. 46/82): delibera del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 23 febbraio 1984.

Luogo di esecuzione: Nord.

Forma di finanziamento:

credito agevolato al tasso annuale di interesse previsto dall'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46;

contributo di cui al secondo comma dell'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.

Importo massimo:

a) credito agevolato. 22,5% dei costi ammessi, pari a lire 739.870.000 (settecentotrentanovemilioniottocentosettantamila);

b) contributo: da calcolarsi a cura del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato alla data di stipulazione del contratto di cui al terzo comma dell'art. 16 della legge n. 46/82, sulla base del 22,5% dei costi ammessi, applicando la procedura di calcolo di cui all'art. 15 della citata legge.

Ammortamento: 10 (dieci) anni, oltre il periodo di 5 (cinque) anni di utilizzo e preammortamento a partire dalla data di stipulazione del contratto.

Data di inizio del programma: 1° giugno 1981.

Data prevista per la conclusione del programma: 31 dicembre 1985.

38) SAFE S.P.A. - SERRATURE AUTO FERROVIARIE EDILI, classificata piccola impresa.

Oggetto del programma: sistema di chiusura di sicurezza per porte, cofani, portelloni di autoveicoli.

Ammissibilità: (ex art. 16 legge n. 46/82): delibera del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 25 febbraio 1984.

Luogo di esecuzione: Nord.

Forma di finanziamento: credito agevolato al tasso annuale di interesse previsto dall'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.

Importo massimo: credito agevolato: 45% dei costi ammessi, pari a lire 1.012.581.000 (unmiliardododicimilionicinquecentottantunomila).

Ammortamento: 10 (dieci) anni, oltre il periodo di 5 (cinque) anni di utilizzo e preammortamento a partire dalla data di stipulazione del contratto.

Data di inizio del programma: 2 gennaio 1982.

Data prevista per la conclusione del programma: 31 dicembre 1986.

39) SCHIAVI CESARE COSTRUZIONI MECCANICHE S.P.A., classificata piccola impresa.

Oggetto del programma: progetti di automazione rotativa rotocalco con sistema di computerizzazione.

Ammissibilità: (ex art. 16 legge n. 46/82): delibera del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 23 febbraio 1984.

Luogo di esecuzione: Nord.

Forma di finanziamento: credito agevolato al tasso annuale di interesse previsto dall'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.

Importo massimo: credito agevolato: 45% dei costi ammessi, pari a lire 1.163.534.000 (unmiliardocentosessantatremilionicinquecentotrentaquattromila).

Ammortamento: 10 (dieci) anni, oltre il periodo di 5 (cinque) anni di utilizzo e preammortamento a partire dalla data di stipulazione del contratto.

Data di inizio del programma: 1° giugno 1983.

Data prevista per la conclusione del programma: 30 giugno 1986.

40) S.E.I. SOCIETÀ ELETTRONICA ITALIANA S.P.A., classificata piccola impresa.

Oggetto del programma: TVC modulare computerizzato finalizzato alla diminuzione dei consumi con la possibilità futura dell'impiego di schermo solido allo stato freddo LCD e LED.

Ammissibilità: (ex art. 16 legge n. 46/82): delibera del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 23 febbraio 1984.

Luogo di esecuzione: Nord.

Forma di finanziamento:

credito agevolato al tasso annuale di interesse previsto dall'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46;

contributo di cui al secondo comma dell'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.

Importo massimo:

a) credito agevolato: 27,5% dei costi ammessi, pari a lire 1.305.129.000 (unmiliardo trecentocinquemilioni centoventinovemila);

b) contributo: da calcolarsi a cura del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato alla data di stipulazione del contratto di cui al terzo comma dell'art. 16 della legge n. 46/82, sulla base del 27,5% dei costi ammessi, applicando la procedura di calcolo di cui all'art. 15 della citata legge.

Ammortamento: 10 (dieci) anni, oltre il periodo di 5 (cinque) anni di utilizzo e preammortamento a partire dalla data di stipulazione del contratto.

Data di inizio del programma: 1° gennaio 1982.

Data prevista per la conclusione del programma: 31 dicembre 1985.

41) SICMAT - STABILIMENTO INDUSTRIALE COSTRUZIONE MACCHINARIO ATTREZZATURE S.P.A., classificata piccola impresa.

Oggetto del programma: nuovo centro di rasatura con programmazione automatica predisposta per inserimento in sistemi integrati di lavorazione ruote dentate.

Ammissibilità: (ex art. 16 legge n. 46/82): delibera del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 23 febbraio 1984.

Luogo di esecuzione: Nord.

Forma di finanziamento: credito agevolato al tasso annuale di interesse previsto dall'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.

Importo massimo: credito agevolato: 45% dei costi ammessi, pari a lire 494.733.000 (quattrocentonovantaquattromilionisettecentotrentatremila).

Ammortamento: 10 (dieci) anni, oltre il periodo di 5 (cinque) anni di utilizzo e preammortamento a partire dalla data di stipulazione del contratto.

Data di inizio del programma: 26 aprile 1981.

Data prevista per la conclusione del programma: 31 dicembre 1984.

42) SINTERLOY - SINTERIZZAZIONE METALLI DURI S.P.A., classificata piccola impresa.

Oggetto del programma: processi innovativi di sinterizzazioni di metallo duro da polveri di recupero per applicazioni su motori di automobili.

Ammissibilità: (ex art. 16 legge n. 46/82): delibera del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 16 dicembre 1983.

Luogo di esecuzione: Nord.

Forma di finanziamento: credito agevolato al tasso annuale di interesse previsto dall'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.

Importo massimo: credito agevolato: 55% dei costi ammessi, pari a lire 760.050.000 (settecentosessantamilionicinquantamila).

Ammortamento: 10 (dieci) anni, oltre il periodo di 5 (cinque) anni di utilizzo e preammortamento a partire dalla data di stipulazione del contratto.

Data di inizio del programma: 1° luglio 1981.

Data prevista per la conclusione del programma: 30 giugno 1986.

43) SISAS S.P.A., classificata grande impresa.

Oggetto del programma: nuovo processo per la preparazione dei sucropolioli, quali intermedi per resine e tensioattivi anche per uso alimentare.

Ammissibilità: (ex art. 16 legge n. 46/82): delibera del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 22 luglio 1983.

Luogo di esecuzione: Nord.

Forma di finanziamento: credito agevolato al tasso annuale di interesse previsto dall'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.

Importo massimo: credito agevolato: 55% dei costi ammessi, pari a lire 1.580.700.000 (unmiliardocinquecentottantamilionisettecentomila).

Ammortamento: 10 (dieci) anni, oltre il periodo di 5 (cinque) anni di utilizzo e preammortamento a partire dalla data di stipulazione del contratto.

Data di inizio del programma: 1° giugno 1982.

Data prevista per la conclusione del programma: 31 dicembre 1984.

44) SISAS S.P.A., classificata grande impresa.

Oggetto del programma: nuovo processo per la produzione di acidi naftenici policarbossilici.

Ammissibilità: (ex art. 16 legge n. 46/82): delibera del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 22 luglio 1983.

Luogo di esecuzione: Nord.

Forma di finanziamento: credito agevolato al tasso annuale di interesse previsto dall'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.

Importo massimo: credito agevolato: 55% dei costi ammessi, pari a lire 934.890.000 (novecentotrentaquattromilioniottocentonovantamila).

Ammortamento: 10 (dieci) anni, oltre il periodo di 5 (cinque) anni di utilizzo e preammortamento a partire dalla data di stipulazione del contratto.

Data di inizio del programma: 1° febbraio 1983.

Data prevista per la conclusione del programma: 31 dicembre 1985.

45) SISAS S.P.A., classificata grande impresa.

Oggetto del programma: nuovo processo per la preparazione di xiloli misti.

Ammissibilità: (ex art. 16 legge n. 46/82): delibera del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 22 luglio 1983.

Luogo di esecuzione: Nord.

Forma di finanziamento: credito agevolato al tasso annuale di interesse previsto dall'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, numero 46.

Importo massimo: credito agevolato: 55 % dei costi ammessi, pari a lire 3.696.220.000 (tremiliardiseicentonovantaseimilioniduecentoventimila).

Ammortamento: 10 (dieci) anni, oltre il periodo di 5 (cinque) anni di utilizzo e preammortamento a partire dalla data di stipulazione del contratto.

Data di inizio del programma: 1° gennaio 1983.

Data prevista per la conclusione del programma: 31 dicembre 1986.

46) SISAS S.P.A., classificata grande impresa.

Oggetto del programma: nuovo processo per la produzione di alchilfenoli quali antiossidanti e loro intermedi.

Ammissibilità: (ex art. 16 legge n. 46/82): delibera del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 22 luglio 1983.

Luogo di esecuzione: Nord.

Forma di finanziamento: credito agevolato al tasso annuale di interesse previsto dall'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, numero 46.

Importo massimo: credito agevolato: 55 % dei costi ammessi, pari a lire 1.895.960.000 (unmiliardottocentonovantacinquemilioninovecentosessantamila).

Ammortamento: 10 (dieci) anni, oltre il periodo di 5 (cinque) anni di utilizzo e preammortamento a partire dalla data di stipulazione del contratto.

Data di inizio del programma: 1° gennaio 1983.

Data prevista per la conclusione del programma: 31 dicembre 1985.

47) SOCIETÀ ITALIANA APPARECCHI DI PRECISIONE - S.I.A.P. S.P.A., classificata piccola impresa.

Oggetto del programma: sistema elettronico universale per rilevamento elaborazione e controllo dei dati idrometereologici e di inquinamento orientati all'agro-industria, ai trasporti aereonavali e all'ecologia in genere.

Ammissibilità: (ex art. 16 legge n. 46/82): delibera del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 23 febbraio 1984.

Luogo di esecuzione: Nord.

Forma di finanziamento:

credito agevolato al tasso annuale di interesse previsto dall'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46;

contributo di cui al secondo comma dell'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.

Importo massimo:

a) credito agevolato: 22,5% dei costi ammessi, pari a lire 814.167.000 (ottocentoquattordicimilionicentosessantasettemila);

b) contributo: da calcolarsi a cura del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato alla data di stipulazione del contratto di cui al terzo comma dell'art. 16 della legge n. 46/82, sulla base del 22,5 % dei costi ammessi, applicando la procedura di calcolo di cui all'art. 15 della citata legge.

Ammortamento: 10 (dieci) anni, oltre il periodo di 5 (cinque) anni di utilizzo e preammortamento a partire dalla data di stipulazione del contratto.

Data di inizio del programma: 1° gennaio 1982.

Data prevista per la conclusione del programma: 31 gennaio 1984.

48) SOCIETÀ ITALIANA LENTI - SIL S.R.L., classificata piccola impresa.

Oggetto del programma: nuove applicazioni di tecnopolimeri nella costruzione di lenti in resina.

Ammissibilità: (ex art. 16 legge n. 46/82): delibera del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 23 febbraio 1984.

Luogo di esecuzione: Nord.

Forma di finanziamento: credito agevolato al tasso annuale di interesse previsto dall'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, numero 46.

Importo massimo: credito agevolato: 55 % dei costi ammessi, pari a lire 773.450.000 (settecentosettantatremilioniquattrocentocinquantamila).

Ammortamento: 10 (dieci) anni, oltre il periodo di 5 (cinque) anni di utilizzo e preammortamento a partire dalla data di stipulazione del contratto.

Data di inizio del programma: 24 marzo 1981.

Data prevista per la conclusione del programma: 31 marzo 1986.

49) STAMAT S.P.A., classificata piccola impresa.

Oggetto del programma: meccanismo di sterzo a cremagliera per veicoli di ingombro e peso ridotto.

Ammissibilità: (ex art. 16 legge n. 46/82): delibera del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 25 febbraio 1984.

Luogo di esecuzione: Nord.

Forma di finanziamento: credito agevolato al tasso annuale di interesse previsto dall'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, numero 46.

Importo massimo: credito agevolato: 45% dei costi ammessi, pari a lire 370.604.000 (trecentosettantamilioniseicentoquattromila).

Ammortamento: 10 (dieci) anni, oltre il periodo di 5 (cinque) anni di utilizzo e preammortamento a partire dalla data di stipulazione del contratto.

Data di inizio del programma: 1° settembre 1982.

Data prevista per la conclusione del programma: 31 dicembre 1985.

50) TAPIFORM S.P.A., classificata piccola impresa.

Oggetto del programma: sviluppi di processi innovativi per la realizzazione di nuovi rivestimenti interni dell'automobile dotati di capacità intrinseche di diminuzione delle emissioni e di miglioramento dell'habitat e del comfort.

Ammissibilità: (ex art. 16 legge n. 46/82): delibera del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 16 dicembre 1983.

Luogo di esecuzione: Nord.

Forma di finanziamento:

credito agevolato al tasso annuale di interesse previsto dall'art. 16 della legge 17 febbraio 1982, n. 46;

contributo di cui al secondo comma dell'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.

Importo massimo:

a) credito agevolato: 22,5% dei costi ammessi, pari a lire 892.200.000 (ottocentonovantaduemilioniduecentomila);

b) contributo: da calcolarsi a cura del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato alla data di stipulazione del contratto di cui al terzo comma dell'art. 16 della legge n. 46/82, sulla base del 22,5 % dei costi ammessi, applicando la procedura di calcolo di cui all'art. 15 della citata legge.

Ammortamento: 10 (dieci) anni, oltre il periodo di 5 (cinque) anni di utilizzo e preammortamento a partire dalla data di stipulazione del contratto.

Data di inizio del programma: 1° gennaio 1982.

Data prevista per la conclusione del programma: 31 dicembre 1986.

Condizioni: aumento di capitale sociale nella misura necessaria al raggiungimento del valore di almeno 0,5 dell'« indice di compatibilità finanziaria prospettica » di cui alla delibera citata in premessa. Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato comunicherà al CIPI l'attuazione di detta condizione.

51) TECNOCAR S.P.A., classificata piccola impresa.

Oggetto del programma: filtro olio RD a filtrazione superfine (doppia filtrazione) per motori a ciclo diesel e benzina destinati all'autotrazione.

Ammissibilità: (ex art. 16 legge n. 46/82): delibera del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 16 dicembre 1983.

Luogo di esecuzione: Nord.

Forma di finanziamento:

credito agevolato al tasso annuale di interesse previsto dall'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46;

contributo di cui al secondo comma dell'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.

Importo massimo:

a) credito agevolato: 22,5% dei costi ammessi, pari a lire 667.680.000 (seicentosessantasettemilioniseicentottantamila);

b) contributo: da calcolarsi a cura del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato alla data di stipulazione del contratto di cui al terzo comma dell'art. 16 della legge n. 46/82, sulla base del 22,5% dei costi ammessi, applicando la procedura di calcolo di cui all'art. 15 della citata legge.

Ammortamento: 10 (dieci) anni, oltre il periodo di 5 (cinque) anni di utilizzo e preammortamento a partire dalla data di stipulazione del contratto.

Data di inizio del programma: 1° luglio 1981.

Data prevista per la conclusione del programma: 31 dicembre 1986.

52) TERMORESINE S.P.A., classificata piccola impresa.

Oggetto del programma: sperimentazione e sviluppi del processo di isolamento elettrico tramite resinatura con tecnopolimeri per immersione.

Ammissibilità: (ex art. 16 legge n. 46/82): delibera del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 22 febbraio 1984.

Luogo di esecuzione: Nord.

Forma di finanziamento:

credito agevolato al tasso annuale di interesse previsto dall'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46;

contributo di cui al secondo comma dell'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.

Importo massimo:

a) credito agevolato: 27,5 % dei costi ammessi, pari a lire 148.830.000 (centoquarantottomilioniottocentotrentamila);

b) contributo: da calcolarsi a cura del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato alla data di stipulazione del contratto di cui al terzo comma dell'art. 16 della legge n. 46/82, sulla base del 27,5% dei costi ammessi, applicando la procedura di calcolo di cui all'art. 15 della citata legge.

Ammortamento: 10 (dieci) anni, oltre il periodo di 5 (cinque) anni di utilizzo e preammortamento a partire dalla data di stipulazione del contratto.

Data di inizio del programma: 1° agosto 1981.

Data prevista per la conclusione del programma: 31 luglio 1986.

Condizioni: aumento di capitale sociale nella misura necessaria al raggiungimento del valore di almeno 0,5 dell'« indice di compatibilità finanziaria prospettica » di cui alla delibera citata in premessa. Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato comunicherà al CIPI l'attuazione di detta condizione.

53) UNUS S.P.A., classificata piccola impresa.

Oggetto del programma: studio, sviluppo, sperimentazione e preindustrializzazione di una serie di componenti per l'industria automobilistica e dei relativi processi produttivi.

Ammissibilità: (ex art. 16 legge n. 46/82): delibera adottata dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 16 dicembre 1983.

Luogo di esecuzione: Nord.

Forma di finanziamento: credito agevolato al tasso annuale di interesse previsto dall'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, numero 46.

Importo massimo: credito agevolato: 45 % dei costi ammessi, pari a lire 2.253.441.000 (duemiliardiduecentocinquantatremilioniquattrocentoquarantunomila).

Ammortamento: 10 (dieci) anni, oltre il periodo di 5 (cinque) anni di utilizzo e preammortamento a partire dalla data di stipulazione del contratto.

Data di inizio del programma: 2 maggio 1982.

Data prevista per la conclusione del programma: 1° giugno 1984.

54) V.D.S. - VIDEO DISPLAY SISTEMS S.P.A., classificata piccola impresa.

Oggetto del programma: nuova architettura per l'elaborazione di immagini in tempo reale.

Ammissibilità: (ex art. 16 legge n. 46/82): delibera del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 25 febbraio 1984.

Luogo di esecuzione: Nord.

Forma di finanziamento: credito agevolato al tasso annuale di interesse previsto dall'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, numero 46.

Importo massimo: credito agevolato: 45 % dei costi ammessi, pari a lire 557.730.000 (cinquecentocinquantasettemilionisettecentotrentamila).

Ammortamento: 10 (dieci) anni, oltre il periodo di 5 (cinque) anni di utilizzo e preammortamento a partire dalla data di stipulazione del contratto.

Data di inizio del programma: 5 ottobre 1981.

Data prevista per la conclusione del programma: 31 marzo 1985.

Condizioni: aumento di capitale sociale nella misura necessaria al raggiungimento del valore di almeno 0,5 dell'« indice di compatibilità finanziaria prospettica » di cui alla delibera citata in premessa. Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato comunicherà al CIPI l'attuazione di detta condizione.

55) VECCHIA S.A.S. DI VECCHIA GIOVANNI & C., classificata piccola impresa.

Oggetto del programma: progettazione, sperimentazione, sviluppo e preindustrializzazione di un sistema automatico flessibile di lavorazione per pezzi prismatici, con applicazione di CNC al sistema.

Ammissibilità: (ex art. 16 legge n. 46/82): delibera del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 23 febbraio 1984.

Luogo di esecuzione: Nord.

Forma di finanziamento: credito agevolato al tasso annuale di interesse previsto dall'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, numero 46.

Importo massimo: credito agevolato: 45 % dei costi ammessi, pari a lire 619.422.000 (seicentodiciannovemilioniquattrocentoventiduemila).

Ammortamento: 10 (dieci) anni, oltre il periodo di 5 (cinque) anni di utilizzo e preammortamento a partire dalla data di stipulazione del contratto.

Data di inizio del programma: 1° maggio 1982.

Data prevista per la conclusione del programma: 31 dicembre 1984.

Il CIPI approva, inoltre, le seguenti modifiche:

imprese da classificarsi « grandi », già ammesse alle agevolazioni del « Fondo » con le deliberazioni a fianco indicate:

Imprese	Delibera CIPI
1) Archisan	8- 6-1983
2) Bozzetto	8- 6-1983
3) Brichima	8- 6-1983
4) DE.BI.	8- 6-1983
5) Fataluminium	8- 6-1983
6) Indena	8- 6-1983
7) Oxon	8- 6-1983
8) Unibios	8- 6-1983
9) Veneziani Zonca	30-11-1983
10) Zambon	26- 5-1983

imprese per le quali, essendosi ridotti i costi dei relativi programmi, i finanziamenti già deliberati alle date indicate devono considerarsi ridotti delle quote precisate:

Imprese	Delibera CIPI	Importo riduzione finanziamento
1) Aeritalia	8- 6-1983	307.152.000
2) Fata industriale	8- 6-1983	968.000.000
3) Fataluminium	8- 6-1983	356.950.000
4) I.S.F.	5- 5-1983	1.375.000.000
5) Saiag	5- 5-1983	863.201.000
6) Sibit	19- 5-1983	2.763.750.000
7) Zincor Italia	22-12-1983	4.239.950.000

Delibera adottata dal CIPI in data 8 giugno 1983 in ordine al programma di innovazione tecnologica presentato dalla società Aeritalia S.p.a., concernente: « ATR-42 strutture primarie in compositi avanzati ».

Modifica da apportare:

nome dell'impresa: Aeritalia - Società aerospaziale italiana per azioni.

Delibera adottata dal CIPI in data 8 giugno 1983 in ordine al programma di innovazione tecnologica presentato dalla società Aeritalia S.p.a., riguardante: « Strutture primarie in compositi avanzati per applicazioni aerospaziali ».

Modifica da apportare:

nome dell'impresa: Aeritalia - Società aerospaziale italiana per azioni.

Delibera adottata dal CIPI in data 30 novembre 1983 in ordine al programma di innovazione tecnologica presentato dalla società Compel S.p.a., riguardante: « Connettori per apparecchiature elettroniche ».

Modifica da apportare:

nome dell'impresa: Compel S.r.l.

Delibera adottata dal CIPI in data 30 novembre 1983 in ordine al programma di innovazione tecnologica presentato dalla società F.I.A.P. S.p.a., riguardante sviluppo di un nuovo processo a ciclo integrale per la trasformazione di polimeri poliolefinici in pellicole ad alta resistenza meccanica stampante e termosaldabili per imballaggi di elementi su macchine automatiche e « sviluppo e preindustrializzazione di un processo per ottenere pellicole estensibili a basso spessore, da polimeri poliolefinici e destinate all'imballaggio ad elevata protezione di alimenti freschi.

Modifica da apportare:

nome dell'impresa: F.I.A.P. - Fabbrica italiana articoli plastici S.p.a.

Delibera adottata dal CIPI in data 30 novembre 1983 in ordine al programma di innovazione tecnologica presentato dalla società I.A.O. - Industrie riunite S.p.a., riguardante: « Programma finalizzato di innovazione tecnologica prodotti e processi nel settore dei componenti per l'industria automobilistica ».

Modifiche da apportare:

nome dell'impresa: Siette S.p.a. - Impianti elettrici, telefonici telegrafici e costruzioni edili.

Forma di finanziamento:

credito agevolato al tasso annuale di interesse previsto dall'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46;

contributo di cui al secondo comma dell'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.

Importo massimo:

a) credito agevolato: 22,5 % dei costi ammessi, pari a L. 1.407.600.000 (unmiliardoquattrocentosettemilioniseicentomila);

b) contributo: da calcolarsi a cura del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato alla data di stipulazione del contratto di cui al terzo comma dell'art. 16 della legge n. 46/82, sulla base del 22,5 % dei costi ammessi, applicando la procedura di calcolo di cui all'art. 15 della citata legge.

Delibera adottata dal CIPI in data 22 dicembre 1983 in ordine al programma di innovazione tecnologica presentato dalla società Meccanotecnica umbra S.r.l., riguardante: « Nuovo tipo di tenuta meccanica frontale per pompe di circolazione del liquido di raffreddamento dei motori per l'industria automobilistica ».

Modifiche da apportare:

Forma di finanziamento: credito agevolato al tasso annuale di interesse previsto dall'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.

Importo massimo: credito agevolato: 55 % dei costi ammessi, pari a lire 248.077.000 (duecentoquarantottomilionisettantasettemila).

Delibera adottata dal CIPI in data 22 dicembre 1983 in ordine al programma di innovazione tecnologica, presentato dalla società Nuovo pignone S.p.a., riguardante: « Famiglie di sensori di tipo capacitivo per la misura di pressione relativa e differenziale ».

Modifiche da apportare:

Forma di finanziamento: credito agevolato al tasso annuale di interesse previsto dall'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.

Importo massimo: credito agevolato: 45 % dei costi ammessi, pari a lire 327.206.000 (trecentoventisettemilioniduecentoseimila).

Delibera adottata dal CIPI in data 22 dicembre 1983, in ordine al programma di innovazione tecnologica presentato dalla società Sitra-automazione S.r.l., riguardante: « Innovazione nei convertitori statici di frequenza per l'alimentazione di motori ad alta velocità ».

Modifiche da apportare:

Forma di finanziamento:

credito agevolato al tasso annuale di interesse previsto dall'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46;

contributo di cui al secondo comma dell'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.

Importo massimo:

a) credito agevolato: 22,5% dei costi ammessi, pari a lire 127.977.000 (centoventisettemilioninovecentosettantasettemila);

b) contributo: da calcolarsi a cura del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato alla data di stipulazione del contratto di cui al terzo comma dell'art. 16 della legge n. 46/82, sulla base del 22,5 % dei costi ammessi, applicando la procedura di calcolo di cui all'art. 15 della legge.

Delibera adottata dal CIPI in data 30 novembre 1983 in ordine al programma di innovazione tecnologica presentato dalla società Savid S.p.a., riguardante: « Tecnopolimeri termoindurenti di nuovo tipo per l'industria dei trasporti e dell'elettronica ».

Modifiche da apportare:

Forma di finanziamento:

credito agevolato al tasso annuale di interesse previsto dall'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46;

contributo di cui al secondo comma dell'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.

Importo massimo:

a) credito agevolato: 35 % dei costi ammessi, pari a lire 1.373.814.000 (unmiliardo trecentosettantremilioni ottocentoquattordicimila) risultante dal livello di intervento corrispondente al grado elevato di innovazione tecnologica e dall'applicazione del punto 3) della propria delibera del 30 marzo 1983;

b) contributo: da calcolarsi a cura del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato alla data di stipulazione del contratto di cui al terzo comma dell'art. 16 della legge n. 46/82, sulla base del 35 % dei costi ammessi, applicando la procedura di calcolo di cui all'art. 15 della citata legge ed al punto sub a) della presente delibera.

Delibera adottata dal CIPI in data 8 giugno 1983 in ordine al programma di innovazione tecnologica presentato dalla società De.Bi S.p.a., riguardante: « Nuove tecnologie per principi attivi per l'industria farmaceutica ».

Modifica da apportare:

nome dell'impresa: De.Bi - Derivati biologici internationale S.p.a.

Delibera adottata dal CIPI in data 30 novembre 1983 in ordine al programma di innovazione tecnologica presentato dalla società Vagnoni & Boeri S.p.a., riguardante: « Progettazio-

ne, sperimentazione, sviluppo e preindustrializzazione di adesivi speciali per l'industria automobilistica ».

Modifica da apportare:
nome dell'impresa: Vagnone & Boeri S.p.a.

Delibera adottata dal CIPI in data 22 dicembre 1984 in ordine al programma di innovazione tecnologica presentato dalle società Italtecnica Management S.r.l., riguardante: « Nuovi processi per lo sviluppo e tecnologie applicate di prodotti chimici destinati al trattamento delle acque e dei combustibili ».

Modifica da apportare:
data di inizio del programma: 6 maggio 1981.

Delibera adottata dal CIPI in data 30 novembre 1983 in ordine al programma di innovazione tecnologica presentato dalla società I.F.I. S.p.a., riguardante: « Nuovo processo di produzione per interferon fibro-plastico ».

Modifica da apportare:
nome dell'impresa: I.F.I. - Istituto farmacoterapico italiano S.p.a.

Delibera adottata dal CIPI in data 30 novembre 1983 in ordine al programma di innovazione tecnologica presentato dalla società I.S.E. S.p.a., riguardante: « Realizzazione di un sistema a raggi infrarossi per comunicazioni dati tra unità centrali del microcalcolatore e gli attivatori e trasduttori periferici per il controllo di macchine, robots e processi industriali ».

Modifica da apportare:
nome dell'impresa: I.S.E. - Industria servomeccanismi elettronici S.p.a.

Delibera adottata dal CIPI in data 22 dicembre 1983 in ordine al programma di innovazione tecnologica presentato dalla società F.I.M.A.C. S.p.a., riguardante: « Programma di sviluppo di una R.A.T. (Ram Airtubinet) a bassa resistenza con regolazione della palettatura a scomparsa ».

Modifica da apportare:
nome dell'impresa: F.I.M.A.C. - Fabbrica italiana macchina aria compressa S.p.a.

Delibera adottata dal CIPI in data 8 giugno 1983 in ordine al programma di innovazione tecnologica presentato dalla società Archisan S.p.a., riguardante: « Tecniche per il trattamento terapeutico extracorporeo del sangue ».

Modifica da apportare:
nome dell'intestatario del programma: Bellco S.p.a.

Delibera adottata dal CIPI in data 22 dicembre 1983 in ordine al programma di innovazione tecnologica presentato dalla società Nuovo pignone S.p.a., riguardante: « Sistemi di automazione basati sull'uso di microprocessori per stazioni di servizio carburanti liquidi e gassosi ».

Modifica da apportare:
data di inizio del programma: 1° settembre 1981.

Delibera adottata dal CIPI in data 22 dicembre 1983 in ordine al programma di innovazione tecnologica presentato dalla società SGS-Ates S.p.a., riguardante: « Innovazione nel processo di produzione dei componenti discreti, circuiti integrati LPS e automazione delle linee di assemblaggio e collaudo ».

Modifica da apportare:
nome dell'impresa: SGS-Ates componenti elettronici S.p.a.

Delibera adottata dal CIPI in data 8 giugno 1983 in ordine al programma di innovazione tecnologica presentato dalla società I.S.V.T. Sclavo S.p.a., riguardante: « Studi per l'innovazione tecnologica nel campo della strumentazione per l'analisi e diagnosi chimica ».

Modifica da apportare:
nome dell'impresa: Sclavo S.p.a.

Delibera adottata dal CIPI in data 8 giugno 1983 in ordine al programma di innovazione tecnologica presentato dalla società I.S.V.T. Sclavo S.p.a., riguardante: « Nuove tecnologie per la produzione di alcuni vaccini ».

Modifica da apportare:
nome dell'impresa: Sclavo S.p.a.

(5851)

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Assegnazione alla Croce rossa italiana di somme di parte corrente 1984 del Fondo sanitario nazionale. (Deliberazione 19 giugno 1984).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, istitutiva del Servizio sanitario nazionale;

Visto il decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito nella legge 29 febbraio 1980, n. 33, recante norme per il finanziamento del Servizio sanitario nazionale;

Visto il primo comma dell'art. 6 del citato decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito nella legge 29 febbraio 1980, n. 33, che prevede che dal 1° gennaio 1980 le assegnazioni trimestrali di fondi alle regioni e alle province autonome di Trento e Bolzano saranno effettuate con le modalità previste dal secondo comma dell'art. 51 della stessa legge n. 833/1978;

Visto l'art. 51, secondo comma, della legge n. 833/1978 che demanda a questo comitato la ripartizione tra tutte le regioni, comprese quelle a statuto speciale, della somma stanziata per il finanziamento del Servizio sanitario nazionale su proposta del Ministro della sanità, sentito il Consiglio sanitario nazionale;

Visto il secondo comma dell'art. 6 del decreto-legge numero 663/1979, convertito nella legge n. 33/1980, che stabilisce che, fino a quando non sarà approvato il piano sanitario nazionale, per la ripartizione di cui al punto precedente, si prescinde dagli indici e dagli standards previsti dal citato art. 51 della legge n. 833/1978;

Visto l'art. 27 della legge 27 dicembre 1983, n. 730, che reca disposizioni per la ripartizione tra le regioni e province autonome di Trento e Bolzano del Fondo sanitario nazionale 1984 - parte corrente;

Considerato che lo stanziamento del Fondo sanitario nazionale 1984 ammonta per la parte corrente a lire 34.000 miliardi;

Vista la precedente deliberazione in data 29 novembre 1983 con la quale era stata ripartita una quota provvisoria del Fondo sanitario nazionale — parte corrente 1984 — in attesa che il Ministero della sanità acquisisse tutti gli elementi informativi necessari per poter adottare i parametri di riparto previsti dalla legge 27 dicembre 1983, n. 730;

Vista altresì la propria deliberazione in data 9 febbraio 1984 con la quale venivano assegnate somme di parte corrente per le esigenze della Croce rossa italiana e degli istituti zooprofilattici sperimentali;

Ritenuto di dover procedere ad una ripartizione definitiva del Fondo sanitario nazionale — parte corrente 1984 — sulla base dei criteri indicati nella citata legge n. 730/1983;

Considerato che una quota del predetto Fondo deve restare momentaneamente accantonata in attesa di più puntuali indicazioni circa il suo utilizzo da parte del Ministero della sanità che formulerà al riguardo precise proposte, anche sulla base delle risultanze dei lavori della commissione finanziaria di cui al decreto ministeriale 6 agosto 1981;

Vista la proposta del Ministro della sanità in data 28 maggio 1984;

Visto il parere espresso dal Consiglio sanitario nazionale nella seduta del 13 aprile 1984;

Delibera:

Dallo stanziamento del Fondo sanitario nazionale 1984 — parte corrente — pari a 34.000 miliardi di lire è accantonata, in attesa di definirne la puntuale utilizzazione ed i relativi criteri di riparto, la somma complessiva di L. 129.086.968.000 di cui:

L. 50.500.000.000 per attività a destinazione vincolata (articolo 25 della legge n. 730/1983);

L. 50.000.000.000 per attivazione di nuovi servizi e presidi, compresi quelli finalizzati alla prevenzione, cura e riabilitazione dei tossicodipendenti (art. 27, primo comma, lettera *b*), della legge n. 730/1983).

E' assegnata alle regioni e province autonome di Trento e Bolzano la somma complessiva di L. 33.830.088.032.000 secondo la ripartizione e per le finalità indicate nell'allegata tabella che fa parte integrante della presente deliberazione.

E' assegnata alla Croce rossa italiana la somma annua di L. 40.825.000.000, a valere sul Fondo sanitario nazionale — parte corrente 1984 — da erogarsi trimestralmente per un importo pari a L. 10.206.250.000.

Roma, addì 19 giugno 1984

Il Presidente delegato: LONGO

ALLEGATO

(in migliaia di lire)

Regioni e Province Autonome	Quote a destinazione indistinta			Quote a destinazione vincolata (2)	Medicina legale	Cure termali	Guardia medica	Istituti Pubblici di ricovero e cura a carattere scientifico	Istituti Zooprofilattici Sperimentali	Attribuzione annua totale gener.
	Attribuzione provvisoria	Integrazione	Totale attribuzione annua (1)							
Piemonte	2.425.912.000	48.744.000	2.474.656.000	35.994.000	1.812.000	3.240.000	15.995.000	—	2.204.932	2.533.901.932
Valle d'Aosta	55.162.000	1.103.000	56.265.000	903.000	111.000	31.000	1.634.000	—	367.488	59.311.488
Lombardia	4.855.853.000	97.604.000	4.953.457.000	71.455.000	9.637.000	8.145.000	17.643.000	27.203.000	3.505.688	5.091.045.688
Bolzano	(3) 237.101.000	4.684.000	241.785.000	3.460.000	34.000	98.000	3.355.000	—	385.764	249.117.764
Trento	277.681.000	5.610.000	283.291.000	3.559.000	34.000	965.000	3.341.000	—	385.760	291.575.760
Veneto	2.571.641.000	51.857.000	2.623.498.000	34.917.000	5.119.000	9.376.000	12.243.000	—	2.701.720	2.687.854.720
Friuli-Venezia Giulia	819.473.000	16.594.000	836.067.000	9.916.000	2.824.000	1.896.000	5.635.000	2.627.000	1.157.756	860.122.756
Liguria	1.192.653.000	24.144.000	1.216.797.000	14.529.000	1.906.000	—	3.678.000	13.038.000	1.102.460	1.251.050.460
Emilia-Romagna	2.404.240.000	48.529.000	2.452.769.000	31.803.000	6.126.000	34.651.000	14.112.000	18.605.000	3.116.312	2.561.182.312
Toscana	2.152.408.000	43.428.000	2.195.836.000	28.778.000	3.840.000	14.513.000	16.333.000	—	1.810.160	2.261.110.160
Umbria	467.152.000	9.412.000	476.564.000	6.490.000	545.000	756.000	5.562.000	—	898.512	490.815.512
Marche	854.694.000	17.250.000	871.944.000	11.350.000	578.000	3.228.000	6.533.000	2.445.000	1.796.488	897.874.488
Lazio	3.212.860.000	64.982.000	3.277.842.000	40.194.000	4.041.000	6.955.000	11.683.000	10.394.000	974.700	3.352.083.700
Abruzzo	680.330.000	13.689.000	694.019.000	9.786.000	1.060.000	1.539.000	6.033.000	—	1.415.380	713.852.380
Molise	157.873.000	3.155.000	161.028.000	2.639.000	161.000	—	2.369.000	—	707.904	166.904.904
Campania	3.041.872.000	61.192.000	3.103.064.000	43.903.000	7.625.000	11.897.000	10.360.000	4.210.000	1.363.860	3.182.422.860
Puglia	2.103.377.000	42.270.000	2.145.647.000	31.113.000	2.605.000	3.673.000	13.405.000	1.478.000	1.285.108	2.199.206.108
Basilicata	286.383.000	5.717.000	292.100.000	4.904.000	504.000	182.000	4.752.000	—	514.248	302.956.248
Calabria	1.091.767.000	21.916.000	1.113.683.000	16.564.000	1.982.000	2.807.000	9.638.000	—	818.312	1.145.492.312
Sicilia	2.534.280.000	50.818.000	2.585.098.000	39.432.000	4.078.000	2.451.000	17.142.000	—	2.059.740	2.650.260.740
Sardegna	837.288.000	16.802.000	854.090.000	12.811.000	378.000	497.000	12.154.000	—	2.015.740	881.945.740
Totale . . .	32.260.000.000	649.500.000	32.909.500.000	454.500.000	55.000.000	106.900.000	193.600.000	80.000.000	30.588.032	33.830.088.032

(1) Comprensiva delle quote per profilassi vaccinali veterinarie

(2) L'erogazione delle somme a destinazione vincolata è subordinata alla presentazione di specifici programmi di utilizzo e alla conseguente valutazione degli stessi da parte della commissione finanziaria di cui al decreto del Ministero della sanità del 6 agosto 1981.

(3) Comprensiva dell'indennità di bilinguismo

(5928)

CONCORSI ED ESAMI

ISTITUTO NAZIONALE PER LO STUDIO DELLA CONGIUNTURA

Concorsi pubblici, per titoli ed esami, a tre posti di collaboratore tecnico-professionale, ad un posto di assistente tecnico-professionale, ad un posto di operatore tecnico-professionale e a due posti di agente tecnico-professionale.

E' indetto, ai sensi dell'art. 5 della legge 20 marzo 1975, n. 70 e delle norme regolamentari vigenti presso l'Istituto, un concorso pubblico, per titoli e per esami, a tre posti di collaboratore tecnico-professionale in prova, nel ruolo tecnico-professionale, dell'Istituto nazionale per lo studio della congiuntura, con sede in Roma, riservato a laureati in: economia e commercio; scienze economiche od economiche e bancarie; economia politica od aziendale; scienze statistiche ed economiche o demografiche od attuariali; scienze dell'informazione ovvero in possesso, se laureati in altra facoltà, di diploma di corsi post-universitari a indirizzo economico-statistico.

Per poter partecipare al predetto concorso i candidati dovranno possedere, alla data di scadenza per la presentazione delle domande, età non superiore ad anni 35, salvo elevazione di legge nonché gli altri requisiti generali per l'ammissione ai pubblici concorsi.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo e dirette alla Direzione generale dell'Istituto, ufficio concorsi, via Palermo, 20, 00184 Roma, dovranno essere presentate o fatte pervenire entro il termine perentorio di quarantacinque giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Gli interessati potranno rivolgersi all'ufficio concorsi dell'Istituto, per informazioni nonché prendere visione del bando di concorso affisso all'albo dell'Istituto stesso.

E' indetto, ai sensi dell'art. 5 della legge 20 marzo 1975, n. 70 e delle norme regolamentari vigenti presso l'Istituto, un concorso pubblico, per titoli e per esami, ad un posto di assistente tecnico-professionale in prova, nel ruolo tecnico-professionale, dell'Istituto nazionale per lo studio della congiuntura, con sede in Roma, riservato a candidati in possesso di diploma di istruzione secondaria di secondo grado conseguito al termine di corso quinquennale.

Per poter partecipare al predetto concorso i candidati dovranno possedere, alla data di scadenza per la presentazione delle domande, età non superiore ad anni 35, salvo elevazione di legge nonché gli altri requisiti generali per l'ammissione ai pubblici concorsi.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo e dirette alla Direzione generale dell'Istituto, ufficio concorsi, via Palermo, 20, 00184 Roma, dovranno essere presentate o fatte pervenire entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Gli interessati potranno rivolgersi all'ufficio concorsi dell'Istituto, per informazioni nonché prendere visione del bando di concorso affisso all'albo dell'Istituto stesso.

E' indetto, ai sensi dell'art. 5 della legge 20 marzo 1975, n. 70 e delle norme regolamentari vigenti presso l'Istituto, un concorso pubblico, per titoli e per esami, ad un posto di operatore tecnico-professionale in prova, nel ruolo tecnico-professionale, dell'Istituto nazionale per lo studio della congiuntura, con sede in Roma, riservato a candidati in possesso di diploma di istruzione secondaria di primo grado.

Per poter partecipare al predetto concorso i candidati dovranno possedere, alla data di scadenza per la presentazione delle domande, età non superiore ad anni 35, salvo elevazione di legge nonché gli altri requisiti generali per l'ammissione ai pubblici concorsi.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo e dirette alla Direzione generale dell'Istituto, ufficio concorsi, via Palermo, 20, 00184 Roma, dovranno essere presentate o fatte pervenire entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Gli interessati potranno rivolgersi all'ufficio concorsi dell'Istituto, per informazioni nonché prendere visione del bando di concorso affisso all'albo dell'Istituto stesso.

E' indetto, ai sensi dell'art. 5 della legge 20 marzo 1975, n. 70 e delle norme regolamentari vigenti presso l'Istituto, un concorso pubblico, per titoli e per esami, a due posti di agente tecnico-professionale in prova, con mansioni di autista e spedizioniere, nel ruolo tecnico-professionale, dell'Istituto nazionale per lo studio della congiuntura, con sede in Roma.

Per poter partecipare al predetto concorso i candidati dovranno possedere alla data di scadenza per la presentazione delle domande, età non superiore ad anni 35, salvo elevazione di legge nonché gli altri requisiti generali per l'ammissione ai pubblici concorsi.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo e dirette alla Direzione generale dell'Istituto, ufficio concorsi, via Palermo, 20, 00184 Roma, dovranno essere presentate o fatte pervenire entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Gli interessati potranno rivolgersi all'ufficio concorsi dell'Istituto, per informazioni nonché prendere visione del bando di concorso affisso all'albo dell'Istituto stesso.

(6384)

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Concorso ad un posto di primario di chirurgia generale presso l'unità sanitaria locale n. 5

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primario di chirurgia generale (a tempo pieno) presso l'unità sanitaria locale n. 5.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'unità sanitaria locale n. 5 in Fidenza (Parma).

(6414)

OSPEDALE « S. CARLO DI NANCY » DI ROMA

Concorso ad un posto di primario radiologo

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primario di radiologia.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti scade alle ore 12 del sessantesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria della direzione amministrativa dell'ente in Roma.

(6409)

CONCORSI PUBBLICATI NELLA PARTE SECONDA

Nella *Gazzetta Ufficiale*, parte seconda, n. 330 del 30 novembre 1984, è stato pubblicato il seguente avviso di concorso:

Automobile club di Pavia: Concorsi pubblici, per esami, ad un posto di operatore tecnico, ruolo tecnico e ad un posto di assistente amministrativo, ruolo amministrativo.

REGIONI

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 3 novembre 1984, n. **46.**

Provvedimento generale di rifinanziamento di leggi organiche regionali nei diversi settori di intervento, con modifiche alle procedure ed alle autorizzazioni di spesa di leggi regionali in vigore, assunto in coincidenza con l'approvazione della legge di assestamento del bilancio di previsione per l'esercizio 1984 a norma dell'art. 37 della legge regionale 6 luglio 1977, n. 31 (primo provvedimento generale di variazione).

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 131 *del* 7 *novembre* 1984)

(*Omissis*).

LEGGE REGIONALE 3 novembre 1984, n. **47.**

Assestamento del bilancio di previsione della regione Emilia-Romagna per l'esercizio finanziario 1984 e del bilancio pluriennale 1984-86 a norma dell'art. 37 della legge regionale 6 luglio 1977, n. 31 (primo provvedimento generale di variazione).

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 132 *del* 7 *novembre* 1984)

(*Omissis*).

(6219)

REGIONE MARCHE

LEGGE REGIONALE 2 novembre 1984, n. 32.

Ulteriore proroga della durata delle utenze di acqua pubblica aventi a oggetto le piccole derivazioni.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 104 *del* 5 *novembre* 1984)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DI GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La durata delle utenze di acqua pubblica aventi ad oggetto piccole derivazioni che hanno usufruito delle proroghe concesse con le leggi 8 gennaio 1952, n. 42, 2 febbraio 1968, n. 53, e 24 maggio 1978, n. 228, è ulteriormente prorogata di dieci anni, fatta salva in ogni caso la facoltà di rinuncia degli utenti.

Nei confronti delle acque vincolate dal piano regolatore generale degli acquedotti, di cui alla legge 4 febbraio 1963, n. 129, la proroga prevista dalla presente legge o dalle leggi precedenti, se ancora in corso, opera, in vigenza del vincolo medesimo e comunque non oltre il decennio di cui al primo comma, fino all'attuazione totale o parziale delle utilizzazioni delle acque in vista delle quali il vincolo è stato disposto.

Sono applicabili alla proroga di cui al presente articolo le modalità, condizioni e prescrizioni regolanti le proroghe concesse con le leggi indicate nel primo comma.

Art. 2.

Qualora, ai sensi dell'art. 30 del testo unico 11 dicembre 1933, n. 1775, venga accordato il rinnovo delle utenze che abbiano fruito delle proroghe concesse dalle leggi indicate al primo comma del precedente art. 1, il rinnovo medesimo decorre dalla data della scadenza dell'ultima proroga.

Art. 3.

La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Marche.

Ancona, addì 2 novembre 1984

MASSI

LEGGE REGIONALE 3 novembre 1984, **n. 33.**

Norme per le costruzioni in zone sismiche nella regione Marche.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 104 *del* 5 *novembre* 1984)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DI GOVERNO

HA DISPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Oggetto

La Regione, in attuazione dell'art. 20 della legge 10 dicembre 1981, n. 741, definisce le modalità per il controllo sulle costruzioni, ampliamenti, ristrutturazioni e riparazioni riguardanti le strutture da eseguire nelle zone del territorio regionale dichiarate sismiche ai sensi dell'art. 3 della legge 2 febbraio 1974, numero 64.

La Regione stabilisce altresì norme per la formazione e per l'adeguamento degli strumenti urbanistici ai fini della prevenzione del rischio sismico.

Art. 2.

Denuncia dei lavori

Nelle zone sismiche chiunque intenda procedere a costruzioni, ampliamenti, ristrutturazioni e riparazioni riguardanti le strutture, è tenuto a presentare, prima dell'inizio dei lavori, la denuncia di cui all'art. 17 della legge 2 febbraio 1974, n. 64.

La denuncia, in bollo, deve essere presentata con le modalità di cui all'art. 17 della legge 2 febbraio 1974, n. 64, o anche mediante consegna diretta, al servizio decentrato opere pubbliche e difesa del suolo territorialmente competente e contemporaneamente al sindaco del comune interessato.

Alla denuncia, presentata al servizio decentrato opere pubbliche e difesa del suolo, deve essere allegata, in duplice copia, la documentazione richiesta dal citato art. 17 e dalla successiva normativa in materia di prevenzione del rischio sismico.

La denuncia è valida anche ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1 della legge 5 novembre 1971, n. 1086, purchè la relazione prevista dall'art. 17, quarto comma, della legge 2 febbraio 1974, n. 64, contenga quanto stabilito dall'art. 4, lettera *b*), della citata legge n. 1086/1971.

Entro i trenta giorni successivi al ricevimento dei documenti di cui ai commi precedenti il servizio decentrato opere pubbliche e difesa del suolo, rilascia ricevuta comprovante la completezza e la rispondenza sotto l'aspetto formale alle leggi della documentazione presentata.

Resta fermo quanto previsto dall'art. 6 della legge regionale 20 dicembre 1983, n. 41.

Art. 3.

Autorizzazione per l'inizio dei lavori

Fermo restando l'obbligo della concessione o dell'autorizzazione edilizia secondo la legislazione urbanistica vigente, nelle zone sismiche del territorio regionale non si possono iniziare i lavori relativi a costruzioni, ampliamenti, ristrutturazioni e riparazioni riguardanti le strutture senza la preventiva autorizzazione scritta del servizio decentrato opere pubbliche e difesa del suolo territorialmente competente che deve essere rilasciata entro i trenta giorni successivi al rilascio della ricevuta di cui al penultimo comma dell'art. 2.

L'autorizzazione viene comunicata, subito dopo il rilascio, a cura del servizio decentrato opere pubbliche e difesa del suolo, all'interessato ed al comune nel cui territorio devono essere eseguiti lavori. All'interessato viene altresì restituita una copia completa degli elaborati progettuali debitamente vistati.

Qualora entro il termine di cui al primo comma, non sia stato comunicato il provvedimento motivato con cui viene negato il rilascio della preventiva autorizzazione scritta, l'interessato può dare corso ai lavori, dando comunicazione al servizio decentrato opere pubbliche e difesa del suolo ed al comune dell'inizio dei lavori medesimi.

Nell'ipotesi di cui al comma precedente, in alternativa all'inizio dei lavori, l'interessato può richiedere al servizio decentrato delle opere pubbliche e difesa del suolo la fissazione del termine entro il quale verrà verificato il progetto e rilasciata l'autorizzazione.

Resta salva la facoltà dei servizi ed enti destinatari della comunicazione di inizio dei lavori, di procedere a controlli in corso d'opera.

Nei cantieri, dal giorno di inizio a quello di ultimazione dei lavori, deve essere conservata l'autorizzazione e la copia degli elaborati progettuali vistati, controfirmati dalla impresa esecutrice delle opere, a disposizione degli incaricati dei controlli e della vigilanza.

Nell'ipotesi contemplata dal precedente terzo comma, tiene luogo dell'autorizzazione una copia dell'istanza presentata al servizio decentrato opere pubbliche e difesa del suolo per ottenere la preventiva autorizzazione scritta, purché dalla copia risulti la data di presentazione dell'istanza medesima.

Il servizio decentrato opere pubbliche e difesa del suolo, in ogni caso, provvede alla verifica del progetto e al rilascio dell'autorizzazione entro novanta giorni dalla comunicazione d'inizio dei lavori di cui al terzo comma o dalla istanza di fissazione del termine di cui al quarto comma.

Le procedure di cui al precedente ed al presente articolo si osservano anche per le eventuali varianti al progetto depositato.

I ricorsi previsti dall'art. 18, quarto comma, della legge 2 febbraio 1974, n. 64, sono presentati al presidente della giunta regionale e dal medesimo decisi.

Art. 4.

Responsabilità

Il direttore dei lavori ed il costruttore devono realizzare l'opera in conformità al progetto ed alle eventuali varianti autorizzate ai sensi del precedente art. 3.

Art. 5.

Inizio dei lavori

Agli effetti della presente legge, per inizio dei lavori, relativamente alle nuove costruzioni, si intende l'inizio dalla esecuzione delle strutture di fondazione previste nel progetto.

Per inizio dei lavori, relativamente agli ampliamenti, ristrutturazioni e riparazioni di edifici esistenti, si intende l'inizio delle opere di demolizione o di rinforzo delle strutture portanti, sia verticali che orizzontali interessate dall'intervento.

Art. 6.

Ultimazione dei lavori

Agli effetti della presente legge, le costruzioni e gli ampliamenti si intendono ultimati quando risultino portate a termine le strutture portanti e di tamponamento, con esclusione delle rifiniture, mentre gli interventi di ristrutturazione e riparazione riguardanti le strutture si intendono ultimati quando risultino portati a termine i lavori relativi alle strutture portanti sia verticali che orizzontali.

A lavori ultimati, il direttore dei lavori redige un certificato attestante che le opere sono state realizzate in conformità al progetto ed alle eventuali varianti concesse dal sindaco ed autorizzate dal servizio decentrato opere pubbliche e difesa del suolo.

Per le opere in conglomerato cementizio armato, normale e precompresso ed a struttura metallica o mista di cui alla legge 5 novembre 1971, n. 1086, l'attestazione di cui al comma precedente è inserita nella relazione a strutture ultimate ed è conformata dal collaudatore statico nel certificato di collaudo.

I certificati e le relazioni di cui ai commi precedenti sono trasmessi al servizio decentrato opere pubbliche e difesa del suolo, il quale provvede a restituire copia con l'attestazione di deposito e a darne comunicazione al comune.

Il certificato di cui al secondo comma e la relazione a strutture ultimate sono trasmessi entro sessanta giorni dalla ultimazione dei lavori; il certificato di collaudo è presentato nei termini previsti dall'art. 7 della legge 5 novembre 1971, numero 1086.

Art. 7.

Certificato di conformità

Il certificato di rispondenza alla normativa in materia sismica delle opere eseguite previsto dall'art. 28 della legge 2 febbraio 1974, n. 64, è rilasciato dal servizio decentrato opere pubbliche e difesa del suolo soltanto nei casi in cui il servizio medesimo abbia proceduto agli accertamenti diretti sui lavori ultimati.

Negli altri casi tiene luogo del suddetto certificato:

a) per le opere in conglomerato cementizio armato, normale e precompresso ed a struttura metallica o mista, il certificato di collaudo, integrato ai sensi del precedente art. 6;

b) per le restanti opere, il certificato di cui al precedente art. 6, secondo comma.

Art. 8.

Vigilanza e controllo

Ai sensi dell'art. 29 della legge 2 febbraio 1974, n. 64, i comuni territorialmente competenti ed i servizi decentrati opere pubbliche e difesa del suolo provvedono ai controlli diretti ad accertare che:

a) chiunque inizi costruzioni, ampliamenti, ristrutturazioni e riparazioni riguardanti le strutture sia in possesso dell'autorizzazione rilasciata dal servizio decentrato opere pubbliche e difesa del suolo o che sia stata espletata la procedura di cui al terzo comma dell'art. 3 e che siano depositati in cantiere gli elaborati vistati di cui al precedente art. 3;

b) i lavori suddetti, una volta ultimati, siano documentati mediante i certificati e le relazioni di cui ai precedenti articoli 6 e 7.

I comuni hanno facoltà di provvedere ai controlli diretti ad accertare che i lavori di cui al comma precedente, lettera *a*), procedano conformemente all'autorizzazione rilasciata dal servizio decentrato opere pubbliche e difesa del suolo.

E' data facoltà ai comuni sprovvisti o che non possano avvalersi di proprio ufficio tecnico con a capo un architetto o un ingegnere, tenuto conto in particolari circostanze della complessità dei controlli da effettuare, di affidare l'incarico ad un professionista iscritto all'albo, competente ad effettuare detti controlli secondo la legislazione vigente e che non sia intervenuto in alcun modo nella progettazione, direzione ed esecuzione dell'opera.

I comuni provvedono a trasmettere i processi verbali di cui all'art. 21 della legge 2 febbraio 1974, n. 64, e quelli contenenti i risultati dei controlli al servizio decentrato opere pubbliche e difesa del suolo territorialmente competente.

Art. 9.

Funzionario responsabile

Le funzioni che a norma del titolo III della legge 2 febbraio 1974, n. 64, sono di competenza dell'ingegnere capo dell'ufficio tecnico della Regione o dell'ufficio del genio civile,

sono esercitate dai coordinatori dei servizi decentrati opere pubbliche e difesa del suolo territorialmente competenti, che possono delegare altro funzionario del medesimo servizio.

Le funzioni dell'organo tecnico consultivo della Regione, ai sensi dell'art. 25 della legge 2 febbraio 1974, n. 64, sono esercitate dal servizio decentrato opere pubbliche e difesa del suolo territorialmente competenti.

Art. 10.

Formazione degli strumenti urbanistici

Nelle zone di cui al precedente art. 1, primo comma, in sede di formazione e revisione degli strumenti urbanistici generali ed attuativi, i comuni devono predisporre indagini multidisciplinari, volte a definire il rapporto tra previsioni urbanistiche e caratteristiche sismiche e geologiche del territorio.

La giunta regionale, entro e non oltre dodici mesi dalla entrata in vigore della presente legge, stabilisce mediante direttive il tipo e l'ampiezza delle indagini multidisciplinari da effettuare per la formazione, revisione ed adeguamento degli strumenti urbanistici generali ed attuativi.

Tali indagini saranno rivolte all'acquisizione della documentazione riguardante le caratteristiche sismiche e geologiche delle aree, nonchè la vulnerabilità del patrimonio edilizio ed infrastrutturale esistente.

Art. 11.

Adeguamento degli strumenti urbanistici

Tutti i comuni compresi nelle zone di cui al precedente art. 1, primo comma, sono tenuti ad adeguare gli strumenti urbanistici generali ed attuativi, ai fini della riduzione del rischio sismico, secondo quanto previsto dal precedente art. 10.

La Regione promuove le iniziative necessarie per il coordinamento e l'effettuazione delle indagini multidisciplinari interessando anche gli ordini ed i collegi professionali competenti.

A partire dalla data di entrata in vigore delle direttive di cui al secondo comma dell'articolo precedente, l'emissione del parere previsto dall'art. 13 della legge 2 febbraio 1974, n. 64, di competenza dei servizi decentrati opere pubbliche e difesa del suolo, avverrà soltanto previa presentazione, da parte dei comuni interessati, dei risultati delle indagini in conformità delle disposizioni contenute nelle direttive regionali medesime.

Art. 12.

Norma transitoria

Il direttore dei lavori è tenuto a segnalare al comune ed al servizio decentrato opere pubbliche e difesa del suolo, competenti per territorio, la data di ultimazione dei lavori entro dieci giorni dall'ultimazione stessa o dalla scadenza del biennio di cui al primo comma dell'art. 30 della legge 2 febbraio 1974, numero 64.

Art. 13.

Norme applicabili

Per quanto non previsto dalla presente legge, si osservano le disposizioni di cui alla legge 5 novembre 1971, n. 1086, 2 febbraio 1974, n. 64 e delle norme tecniche previste dagli articoli 1 e 3 della citata legge n. 64/74.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Marche.

Ancona, addì 3 novembre 1984

MASSI

(6016)

ERNESTO LUPO, *direttore*

DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*
FRANCESCO NOCITA, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in Roma, piazza G. Verdi, 10;
— presso le Librerie concessionarie di:
BARI, via Sparano, 134 - BOLOGNA, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, via Cavour, 46/r - GENOVA, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, via Chiaia, 5 - PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, via del Tritone, 61/A - TORINO, via Roma, 80;
— presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.
La Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee è in vendita presso l'agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, piazza G. Verdi n. 10, Roma, e presso le Librerie concessionarie speciali sopra indicate.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1984

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Tipo			
I	Abbonamento ai soli *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, senza supplementi ordinari:		
	annuale	L.	81.000
	semestrale	L.	45.000
II	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* con esclusione di quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi e alle specialità medicinali:		
	annuale	L.	113.000
	semestrale	L.	62.000
III	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* relativi ai *concorsi:*		
	annuale	L.	106.000
	semestrale	L.	60.000
IV	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* relativi *alle specialità medicinali:*		
	annuale	L.	96.000
	semestrale	L.	53.000
V	Abbonamento completo ai *fascicoli ordinari*, agli indici mensili, ai fascicoli settimanali della Corte costituzionale, ed a *tutti i tipi dei supplementi ordinari:*		
	annuale	L.	186.000
	semestrale	L.	104.000
VI	Abbonamento annuale ai soli *supplementi ordinari* relativi alle *leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato*	L.	34.000
VII	Abbonamento annuale ai *supplementi ordinari*, esclusi quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi ed alle specialità medicinali	L.	31.000

Prezzo di vendita di un *fascicolo ordinario*	L.	500
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	500
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	500

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L.	37.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	500

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L.	20.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L.	2.000

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES
(solo parte prima e supplementi ordinari)

		Prezzi di vendita *Italia*	*Estero*
Invio giornaliero	N. 1 microfiche contenente una Gazzetta Ufficiale fino ad un massimo di 96 pagine	L. 1.000	1.000
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L. 1.000	1.000
	Spese per imballaggio e spedizione	L. 1.400	1.700
	Maggiorazione per diritto di raccomandata	L. 1.000	1.300
Invio settimanale	N. 6 microfiches contenenti 6 numeri di Gazzetta fino a 96 pagine cadauna	L. 6.000	6.000
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L. 1.000	1.000
	Spese per imballaggio e spedizione	L. 1.400	1.700
	Maggiorazione per diritto di raccomandata	L. 1.000	1.300

Maggiorazioni per spedizione via aerea per ogni plico

Per il bacino del Mediterraneo **L. 700**, per l'Africa **L. 1.000**, per le Americhe **L. 2.000**, per l'Asia **L. 1.600**, per l'Oceania **L. 3.400.**

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L.	73.000
Abbonamento semestrale	L.	40.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	500

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonchè quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.
L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. Telefoni nn. (06) 85082149 - 85082227